



Comunicato Ufficiale n. 70 del 27/05/2021

Stagione Sportiva 2020/2021

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.	1769
2. COMUNICAZIONI L.N.D.	1769
3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE	1770
3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO	1770
3.2. SEGRETERIA	1775
3.2.1. CAMPIONATO ECCELLENZA – GIRONE A	1775
3.2.2. ACCESSO DEL PUBBLICO AGLI EVENTI E ALLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE	1775
3.2.3. RICHIESTE VARIAZIONI DATA, ORARIO E CAMPO DI GIUOCO	1776
3.2.5. LIMITE RITARDO CAMPIONATI ECCELLENZA MASCHILE - CALCIO A CINQUE - SERIE C FEMMINILE	1776
3.2.7. RECUPERO GARE RINVIATE	1777
3.2.8. RINUNCIA A GARE	1777
3.2.9. PRONTO RIPARTENZA – TELEFONO EMERGENZA GARE	1777
3.2.10. PRONTO A.I.A.	1777
3.2.11. OBBLIGO DOTAZIONE PEC PER SOCIETÀ NON PROFESSIONISTICHE DAL 1° LUGLIO 2021	1778
3.2.12. DISPOSIZIONI PROTOCOLLO COVID 19 - PERSONE AMMESSE ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA	1778
3.2.13. ATTIVITA' DI ALLENAMENTO IN ZONA GIALLA	1779
3.2.14. CHIUSURA UFFICI COMITATO REGIONALE E DELEGAZIONI PROVINCIALI	1779
3.2.15. PROTOCOLLO PER L'IDONEITÀ E LA RIPRESA ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA IN ATLETI NON PROFESSIONISTI POST COVID-19	1779
3.2.16. COMUNICAZIONI UFFICIO TESSERAMENTO	1780
3.2.17. TESSERAMENTO TECNICI	1780
3.2.18. RADUNI	1780
3.2.19. REGISTRO CONI	1780
3.2.21. IL MUSEO DEL CALCIO RIPARTE!	1781
CALCIO FEMMINILE	1781
CALCIO A 5	1781
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO	1782
6. GIUSTIZIA SPORTIVA	1793
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE C.R. TOSCANA	1793
7. ERRATA CORRIGE	1794
8. ALLEGATI	1794
9. CALENDARIO GARE	1795

Via Gabriele D'Annunzio, 138 - 50135 Firenze

website: toscana.lnd.it

e-mail: crt.toscana@lnd.it

pec: crtoscana@pec-legal.it

Segreteria	tel. 0556521416 - 410	fax 0557472707	Segreteria S.G.S.	tel. 0556521488	fax 0556540787
Amministrazione	tel. 0556521405 - 406 - 407	fax 0557472711	Agonistica S.G.S.	tel. 0556521415	fax 0557472707
Tesseramento	tel. 0556521418 - 419 - 420	fax 0557472708	Giudice sportivo	tel. 0556521417 fax 0557472709	giudicetoscana@pec-legal.it
Affari generali	tel. 0556521400 - 401				giudice.toscana@lnd.it
Calcio a 5	tel. 0556521431		Corte appello sportiva	tel. 0556521430 fax 0557472710	cortetoscana@pec-legal.it
Calcio Femminile	tel. 0556521432		e Tribunale Federale		cdt.toscana@lnd.it
Impianti sportivi	impianti.toscana@lnd.it				

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

MINUTO DI RACCOGLIMENTO SCOMPARSA TARCISIO BURGNICH

Si comunica che il Presidente Federale ha disposto l'effettuazione di un minuto di raccoglimento per commemorare la scomparsa di Tarcisio BURGNICH, ex Nazionale campione d'Europa nel 1968 e vice campione del Mondo nel 1970, prima dell'inizio delle gare di tutte le competizioni programmate dalla data odierna al fine settimana.

1.1. ALLEGATI

- CU n.250/A FIGC - Termini e disposizioni regolamentari tesseramento Società Professionistiche 2021/2022

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. TUTELA LEGALE PENALE PER I CLUB DILETTANTI

La copertura sarà messa a disposizione dalla LND a titolo gratuito

La Lega Nazionale Dilettanti, anche a seguito del diffondersi della pandemia da Covid-19, per venire incontro alle difficoltà in cui potrebbero trovarsi tutte le Società Sportive associate, metterà a disposizione delle stesse una polizza per la Tutela legale penale tesa alla copertura per qualsiasi necessità di assistenza legale, incluse, appunto, anche le casistiche di violazioni e illeciti legate al Covid-19.

Si tratta di un'operazione quantomai opportuna in questo periodo di emergenza, che non sarà però l'unico ambito coperto dalla polizza, così come studiata e proposta dal broker AON, partner della LND per il settore assicurativo, e stipulata con la compagnia Roland. Il raggio delle garanzie è infatti molto ampio e consente ai rappresentanti dei club della LND di poter affrontare con maggiore serenità un periodo così complesso per lo svolgimento delle attività.

2.2. ALLEGATI

- CU n. 5 Beach Soccer
- Comunicato Ufficiale n. 321 - Commissione Accordi Economici LND
- Circolare n.129 - Circolare 17/2021 Centro Studi Tributarî LND
- Circolare n.130 - decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping
- Circolare n.131 - decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping
- Circolare n.132 - Circolare 18/2021 Centro Studi Tributarî LND
- Comunicato Ufficiale N° 70 del 25/05/2021 – CR LIGURIA

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

DECRETO LEGGE “SOSTEGNI BIS” – “MISURE DI SOSTEGNO AL SETTORE SPORTIVO”

È con estrema soddisfazione che si rende noto che il Consiglio dei Ministri in data 20 maggio 2021 ha approvato il c.d. Decreto Legge “Sostegni bis” all’interno del quale è presente una norma che individua “Misure di sostegno al settore sportivo”.

In esso è previsto un contributo a fondo perduto a “ristoro delle spese sanitarie sostenute dalle Società professionistiche e dilettantistiche per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da Covid-19, c.d. “tamponi”.

Nello specifico viene riconosciuto alle Società dilettantistiche le seguenti esigenze:

- ✓ 6.808.592 in favore delle Società partecipanti al Campionato di Serie D;
- ✓ 3.300.000 in favore delle Società partecipanti ai Campionati di Serie A, Serie B e Serie C femminile;
- ✓ 1.500.000 in favore delle Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza maschile e femminile;
- ✓ 1.900.000 in favore delle Società di Calcio a 5 partecipanti ai Campionati di Serie A, A2, B, C/C1 maschile e Campionati A, A2, C/C1 femminile.

Questo è un risultato al quale la FIGC e la Lega Nazionale Dilettanti hanno lavorato instancabilmente in questi mesi e dimostra la grande attenzione rivolta dal Governo alle proposte formulate nell’interesse del sistema calcio.

OBBLIGATORIETA' IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

Si ritiene opportuno pubblicare nuovamente, in forma integrale, quanto stabilito dal Consiglio Direttivo del C.R.T., inerentemente ai limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all'età, nelle categorie dilettantistiche per la stagione sportiva 2021/2022.

Si riporta di seguito il prospetto definitivo:

CAMPIONATO	STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
ECCELLENZA	2 calciatori nati dal 1.1.2001 in poi 1 calciatore nato dal 1.1.2002 in poi
PROMOZIONE	2 calciatori nati dal 1.1.2001 in poi 1 calciatore nato dal 1.1.2002 in poi
PRIMA CATEGORIA	Nessun obbligo di impiego di giovani calciatori (sospensione dell'obbligatorietà per la stagione 2021/2022)
SECONDA CATEGORIA	Nessun obbligo di impiego di giovani calciatori
TERZA CATEGORIA	Nessun obbligo di impiego di giovani calciatori

Il Consiglio Direttivo ha altresì stabilito i limiti di possibilità di impiego di calciatori fuori quota per la categoria Juniores, secondo la tabella sotto riportata:

JUNIORES REGIONALE (GIRONI DI MERITO E REGIONALI)	Anno 2003 in quota + FINO A 5 giocatori fuori quota dal 1.1.2002 in poi
JUNIORES PROVINCIALE	Anno 2003 in quota + FINO A 5 giocatori fuori quota dal 1.1.2002 in poi + 1 giocatore fuori quota dal 1.1.2001 in poi

CONTRIBUTO STRAORDINARIO SPORT E SALUTE S.P.A.
PER L'ACCESSO ALLO SPORT DEI GIOVANI TRA I 5 ED I 17 ANNI DI ETÀ

È con estrema soddisfazione che il Comitato Regionale Toscana comunica a tutte le proprie Società affiliate che sono pervenuti i contributi messi a disposizione da **Sport e Salute S.p.A.** per favorire l'accesso allo sport dei giovani nella fascia d'età dai 5 ai 17 anni, assegnati dalla F.I.G.C. alla Lega Nazionale Dilettanti.

I contributi sono già stati accreditati sui conti delle Società d'appartenenza dei giovani tesserati, nell'importo di **6 euro per ciascun tesserato delle società di puro Settore Giovanile** e nell'importo di **5,60 euro per ogni tesserato delle società dilettantistiche**.

“Avevamo richiesto con forza dei segnali concreti da parte delle Istituzioni nei riguardi dell'attività giovanile e dell'intero movimento dilettantistico e questo contributo rappresenta un primo importante e tangibile riconoscimento per l'intero movimento dilettantistico, a testimonianza degli sforzi profusi utilizzando il tempo a disposizione per le “cose concrete”, cercando di dare risposte e trovare soluzioni ai problemi delle singole Società, in un'ottica di servizio “per tutti” attraverso uno “schietto e trasparente” confronto che da sempre contraddistingue il rapporto tra il Comitato e le Società”.

Paolo Mangini
Presidente CR Toscana

Si informa che per conoscere l'importo di tale accredito, le Società potranno richiedere il proprio estratto conto tramite semplice mail all'Ufficio Contabilità di questo Comitato Regionale all'indirizzo di posta elettronica

amm.toscana@lnd.it

CR Toscana/BCC Energia**CONSORZIO****per la ricontrattazione delle condizioni di fornitura di energia elettrica e gas naturale**

Come sanno bene i Presidenti delle Società che gestiscono il proprio impianto sportivo, una delle voci che più incidono sul loro bilancio è rappresentata dal costo delle utenze. Una problematica che il Presidente Mangini ha più volte affrontato in questo ultimo anno in occasione delle riunioni in videoconferenza con le Società toscane e per la quale questo Comitato aveva avanzato alcune proposte operative che avrebbero potuto diminuire la loro incidenza sui bilanci.

Dopo aver verificato nel corso di questi ultimi mesi alcune possibilità che il mercato offriva, il Consiglio Direttivo ha individuato in un percorso condiviso con le Banche di Credito Cooperativo, Istituto di Credito di riferimento del Comitato Regionale, la proposta più idonea e vantaggiosa per le proprie Società affiliate.

Attraverso, infatti, la partnership con BCC Energia, il Consorzio delle Banche di Credito Cooperativo per i servizi energetici, ogni Società avrà l'opportunità di verificare se il prezzo dei servizi energetici (energia elettrica e gas naturale) che il Consorzio Energia acquista sul libero mercato alle migliori condizioni offerte, è più vantaggioso di quello che attualmente viene corrisposto.

In allegato al presente Comunicato Ufficiale, come già avvenuto sui CC.UU. nn. 63, 64, 65, 66, 67, 68 CRT del 22, 30 aprile e 6, 13, 17, 21 maggio u.s., è pubblicato un questionario che le Società interessate a ricevere una proposta per la ricontrattazione delle condizioni di fornitura dovranno compilare e inviare a questo Comitato Regionale tramite mail all'indirizzo dedicato energiatoscana@lnd.it.

I dati in esso inseriti verranno verificati dai tecnici del Consorzio Energia, comparati con la loro offerta e inviata una relazione comparativa ad ogni società, che potrà, pertanto, liberamente decidere se aderire alla proposta oppure no.

Un'iniziativa, perfettamente in linea con il programma di mandato per il Quadriennio 2021-2024, che, con questo nuovo accordo con la BCC, testimonia la volontà di entrambe le parti di continuare quel percorso di crescita reciproca e di sostegno a tutte le società del nostro Comitato.

MICROCREDITO E NUOVO PRODOTTO FINANZIARIO

In data 20 luglio è stato perfezionato con la Federazione Toscana delle Banche del Credito Cooperativo l'accordo per un nuovo finanziamento liquidità Covid-19, finalizzato ad accompagnare la ripresa dell'attività sportiva. I dettagli della condizione sono riportati a pagina 1094 del C.U. n.29 del 3/10/2020.

Oltre al nuovo finanziamento restano in vigore le altre tre convenzioni:

1. per l'acquisto dei defibrillatori per gli impianti sportivi;
2. per le quote di iscrizione ai campionati di appartenenza e le spese del settore scuola calcio e giovanile;
3. per la manutenzione e l'adeguamento degli impianti sportivi in cui le Società svolgono la propria attività.

RIMBORSO PARZIALE PREMIO ASSICURATIVO STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 CAMPIONATI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Come già annunciato nello scorso mese di giugno, la F.I.G.C. ha ottenuto dalle Compagnie Assicuratrici a titolo di rimborso parziale del premio relativo alle polizze per la stagione sportiva 2019/2020 da destinare alle Società che hanno svolto attività di Settore Giovanile poi sospesa a causa dell'emergenza determinata dall'epidemia da Covid-19.

L'importo dei rimborsi è stato determinato tenendo conto del numero dei tesserati, del costo dei relativi cartellini e del complessivo importo messo a disposizione dalla F.I.G.C., come di seguito riportato:

- ✓ Euro 2,86 per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al tesseramento 2019/2020 per le categorie Pulcini, Esordienti, giovanissimi ed Allievi;
- ✓ Euro 1,04 per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al tesseramento 2019/2020 per l'attività di Piccoli Amici e Primi Calci;
- ✓ Euro 3,50 per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al tesseramento 2019/2020 per Allenatori, Tecnici e Massaggiatori.

Pertanto siamo estremamente lieti di comunicare a tutte le spettabili Società che in data 17 settembre u.s. è stato accreditato sul **"conto Società"** di ciascuna Società l'importo complessivo spettante.

CONVENZIONE CON DUFERCO ENERGIA

SUPERBONUS 110% PER ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

A seguito della convenzione stipulata nel 2019 tra Comitato Regionale Toscana e Duferco Energia, società impegnata nella realizzazione di opere di efficientamento energetico, è possibile, per coloro che lo desiderano, verificare la possibilità di efficientare gratuitamente gli spogliatoi dei propri impianti sportivi, con un indubbio risparmio sul costo delle utenze, utilizzando la consulenza e l'eventuale coordinamento dei lavori da parte della Società Duferco.

Si ricorda che nel decreto Rilancio anche le Associazioni e Società Sportive dilettantistiche sono state inserite tra i soggetti che possono usufruire del bonus del 110%, limitatamente agli immobili destinati a spogliatoi.

In allegato al presente C.U., si riporta la procedura concordata con Duferco per la richiesta, da parte delle Società interessate, di coordinamento lavori e per la successiva cessione del credito a Duferco Energia.

Le società in questo modo non avranno alcun onere economico da corrispondere.

Per info numero verde 800.58.39.01 o mail: convenzionelnd@dufercoenergia.com

3.2. SEGRETERIA

3.2.1. CAMPIONATO ECCELLENZA – GIRONE A

A seguito della delibera del G.S.T., riportata in altra parte del presente C.U., relativa al ritiro della Società Tuttocuoio S.M. 1957, in cui "...dispone che tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non abbiano valore per la classifica...", il Consiglio Direttivo ha stabilito di assimilare il Girone A al Girone B del Campionato di Eccellenza maschile per quanto attiene la cosiddetta "forbice" relativamente ai criteri univoci per le gare di play-off delle norme di svolgimento play-off campionato di eccellenza maschile – nuovo format stagione sportiva 2020/2021 precedentemente pubblicato.

Si riporta di seguito tale modifica:

..omissis..

D) Girone A (n.9 squadre): - se il distacco tra le due squadre 1^a e 4^a classificata, è pari o superiore a 6 punti l'incontro di play-off non verrà disputato e la Società 1^a classificata passerà al turno successivo; - se il distacco tra le due squadre 2^a e 3^a classificata, è pari o superiore a 6 punti l'incontro di play-off non verrà disputato e la società 2^a classificata passerà al turno successivo; - se il distacco tra le due squadre 1^a e 2^a classificata, è pari o superiore a 6 punti, gli incontri di playoff non verranno disputati e la Società 1^a classificata risulterà vincente del Girone B e acquisirà il diritto di iscrizione al Campionato Nazionale Dilettanti Serie D per la stagione Sportiva 2021/2022.

..omissis..

3.2.2. ACCESSO DEL PUBBLICO AGLI EVENTI E ALLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Si ricorda che in base all'Art.5 "Eventi sportivi aperti al pubblico" del DL 65 del 18 maggio 2021, in zona gialla, dal 1° giugno 2021 all'aperto, è autorizzata la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportive diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto.

Per quanto riguarda l'ingresso del pubblico e la sua permanenza all'interno degli impianti sportivi, esortando ad attenersi a quanto prescritto dal predetto Art. 5 del DL 65 del 18 maggio 2021, si raccomanda vivamente di ottemperare alle seguenti prescrizioni:

1. evitare eventuali assembramenti in prossimità dell'ingresso all'impianto;
2. misurare la temperatura ad ogni spettatore;
3. tracciamento di tutti coloro che accedono all'impianto;
4. verificare che tutti gli spettatori indossino la mascherina e che mantengano la giusta distanza fra loro;
5. Indicare i posti che possono essere occupati sulle tribune o sui gradoni;
6. Collocare all'ingresso e all'interno dell'impianto del materiale informativo specifico;
7. nel caso l'impianto disponga di un altoparlante, ricordare frequentemente l'invito a rimanere distanziati;
8. incaricare uno o più dirigenti presenti in tribuna o sugli spalti, con indosso una semplice pettorina della società, di ricordare verbalmente questa importante norma al pubblico presente.

In occasione della ripresa dell'attività, in particolare con l'accesso del pubblico agli impianti sportivi, ci permettiamo di raccomandare a tutti (atleti, tecnici, dirigenti, genitori) di continuare ad attenersi

scrupolosamente a tutte quelle norme igienico sanitarie, di mantenimento del distanziamento sociale e di semplice buon senso che sono oramai in uso in tutti gli ambiti della vita quotidiana. La responsabilità di ognuno è fondamentale per poter continuare con tranquillità a svolgere le nostre attività e ad utilizzare i nostri impianti, risulta pertanto di primaria importanza non abbassare la guardia svolgendo con continuità e diligenza opera di controllo ed informazione.

3.2.3. RICHIESTE VARIAZIONI DATA, ORARIO E CAMPO DI GIUOCO

Si porta a conoscenza delle Società che eventuali variazioni per quanto indicato in oggetto relativamente al calendario gare ufficiale, dovranno pervenire a questo Comitato Regionale almeno **cinque** giorni prima della data di svolgimento della gara.

Per quanto riguarda le variazioni di giorno e di orario, le richieste dovranno essere corredate del benestare della Società avversaria.

3.2.4. VARIAZIONE DATE ED ORARI GARE – ULTIME DUE GIORNATE

Nell'interesse comune di tutte le Società partecipanti ai campionati di Eccellenza maschile e Calcio a Cinque Serie C femminile,

considerato

- l'obbligo di svolgere ogni settimana il servizio di sorveglianza sanitaria, attraverso l'effettuazione di test antigenici come previsto dai protocolli di sicurezza, indispensabili per la ripresa ed il proseguimento delle attività e competizioni sportive;
- il ridotto numero di gare del nuovo format dei campionati;

si comunica

che per motivi organizzativi relativi a eventuali problematiche che le Società potrebbero incontrare nel corso del campionato e al fine di permettere loro una maggiore opportunità di variazione al calendario gare, si ritiene opportuno modificare, solo per la stagione sportiva 2020/2021, **da tre a DUE l'obbligo di contemporaneità per le ultime giornate di campionato.**

Questo Comitato Regionale si riserva, peraltro, di esaminare la possibilità di autorizzare, in deroga, spostamenti di data e di orario per le gare nelle quali sono impegnate Società, che per la loro posizione di classifica, non siano interessate alla promozione.

A seguito di tale decisione ripubblichiamo in allegato il "Vademecum Ripresa Campionati Apicali Regionali Dilettanti - Stagione Sportiva 2020/2021" nella versione aggiornata.

3.2.5. LIMITE RITARDO CAMPIONATI ECCELLENZA MASCHILE - CALCIO A CINQUE - SERIE C FEMMINILE

Si avvertono le Società partecipanti ai campionati a margine che dalle **ultime DUE gare** in calendario, il tempo di attesa previsto dall'art. 54 delle N.O.I.F., viene **limitato a 15'** (quindici minuti primi) in applicazione del punto 3 del predetto articolo e ciò per ragioni di classifica.

3.2.6. MIGLIORE FORMAZIONE

Reputiamo opportuno rammentare che le Società della Lega Nazionale Dilettanti sono tenute a schierare, nelle gare di Campionato, la loro migliore formazione.

La trasgressione alla norma, senza provati e giustificati motivi, potrà comportare il deferimento agli Organi Disciplinari.

3.2.7. RECUPERO GARE RINVIATE

Una volta verificate le richieste delle Società in relazione al rinvio delle gare per positività accertate secondo quanto definito dalla Circolare pubblicata sul C.U. n.59 del 02/04/2021, il Comitato provvederà a definire il recupero delle stesse gare entro il secondo mercoledì successivo, fatto salvo casi eccezionali visto la delicata situazione emergenziale attuale.

3.2.8. RINUNCIA A GARE

Vista l'eccezionalità della situazione emergenziale attuale, in deroga a quanto previsto dall'art. 53 NOIF e dall'art.10 CGS (CAPO III SANZIONI/SEZIONE I-SANZIONI IN GENERALE), la Società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato subisce la perdita della stessa con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque e la relativa sanzione pecuniaria come previsto dal C.U. n.1 della L.N.D., senza ulteriori pene accessorie anche in caso di specifica recidiva.

3.2.9. PRONTO RIPARTENZA – TELEFONO EMERGENZA GARE

Nell'ottica di dare sostegno alle proprie Società partecipanti ai campionati apicali regionali (Eccellenza maschile - Calcio a Cinque Serie C femminile) che hanno deciso di riprendere l'attività agonistica in questo periodo di emergenza sanitaria, il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale ha deciso di istituire una linea telefonica dedicata a cui potersi rivolgere in caso di necessità ed urgenza per lo svolgimento delle gare in programma durante il fine settimana. Si riporta di seguito la suddetta nuova linea telefonica: **351 5560600**

3.2.10. PRONTO A.I.A.

Si ritiene opportuno ricordare che sono sempre attive le linee telefoniche istituite dalla C.R.A. dedicate alle emergenze legate allo svolgimento delle gare dei campionati di Calcio a 11 e Calcio a 5.

CALCIO A 11: 335 7797449 CALCIO A 5: 335 5916111

3.2.11. OBBLIGO DOTAZIONE PEC PER SOCIETÀ NON PROFESSIONISTICHE DAL 1° LUGLIO 2021

Si comunica che, a far data dal 1° Luglio 2021, per le Società non professionistiche e per i tesserati delle Società non professionistiche entrerà in vigore l'art. 53 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, così come previsto dalle "Disposizioni transitorie" dell'art. 142 del Codice di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 201/A del 20 Maggio 2020.

Le Società dovranno comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata quale dato obbligatorio per procedere all'affiliazione o al suo rinnovo.

I tesserati delle Società non professionistiche, all'atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, dovranno comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata della Società per la quale si tesserano.

Tale comunicazione sarà condizione per il tesseramento.

3.2.12. DISPOSIZIONI PROTOCOLLO COVID 19 - PERSONE AMMESSE ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA

Si invitano tutte le società in organico a rispettare le disposizioni F.I.G.C. previste nei protocolli con le indicazioni generali finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 del 10 agosto e del 17 settembre 2020 e di attuare tutte le disposizioni ivi contenute. Si precisa, giusta quanto disposto dal DCPM del 3/11/2020 che in regime gare a porte chiuse, salvo provvedimenti diversi emessi dalle autorità preposte, potranno essere ammessi all'interno della struttura:

- n. 40 persone per ciascuna società ivi compresi coloro inseriti in distinta di gara;
- Arbitro ed Assistenti;
- Osservatore Arbitrale e/o Organo Tecnico;
- Responsabili servizio sanitario e/o 118 - Forze dell'Ordine, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco;
- n. 6 raccattapalle;
- Commissario di Campo se designato;
- Fino ad un massimo di n. 22 giornalisti regolarmente accreditati;
- n. 1 Operatore o Tecnico per emittente accreditata;
- Troupe televisive Emittenti titolari del diritto di esclusiva;
- fino ad un massimo di 15 fotografi compatibilmente con lo spazio consentito dall'impianto. Tutti i fotografi accreditati per l'evento dovranno posizionarsi rispettando il distanziamento necessario. I fotografi potranno accedere all'interno del recinto di gioco e dovranno disporsi sui lati corti dietro le porte. Non verranno effettuate foto di squadra e non sarà permesso loro la sosta e/o il transito sui lati lunghi ivi compreso la zona delle panchine. I fotografi dovranno mantenere le distanze di sicurezza da qualsiasi altra persona presente a bordocampo ed essere muniti di protezioni personali (mascherine);
- n. 4 steward e/o personale di servizio.

La corretta osservanza delle suindicate disposizioni eviterà l'adozione di qualsiasi provvedimento a carico delle Società ospitanti da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza competenti.

3.2.13. ATTIVITA' DI ALLENAMENTO IN ZONA GIALLA

Da lunedì 26 aprile p.v. anche la Toscana è tornata ad essere una Regione in “zona gialla” e pertanto, come disposto dall’art.6 del Decreto Legge del 22 aprile 2021 n.52,

potrà essere svolto qualsiasi tipo di attività sportiva di squadra e di contatto

all’aperto e nei centri sportivi all’aperto,

senza l'utilizzo degli spogliatoi

e senza l'accesso del pubblico negli impianti sportivi.

Siamo in attesa di avere ulteriori indicazioni sia dalla FIGC, dal Settore Giovanile e Scolastico Nazionale e sia tramite le FAQ del Dipartimento dello Sport del Governo, che saranno immediatamente rese note.

3.2.14. CHIUSURA UFFICI COMITATO REGIONALE E DELEGAZIONI PROVINCIALI

A seguito nuova comunicazione da parte della L.N.D., si comunica che gli Uffici del Comitato Regionale e delle Delegazioni Provinciali rimarranno ancora chiusi al pubblico.

Per qualsiasi informazione e comunicazioni inerenti l'attività regionale, saranno operativi dal lunedì al sabato (8,30/13,30 15/17,30 – sabato 9/12), in base alla turnazione dei dipendenti, i seguenti numeri telefonici:

UFFICIO	TELEFONI
TESSERAMENTO	055/6521420 – 055/6521419 – 055/6521418
CONTABILITÀ	055/6521407 – 055/6521406 – 055/6521405
SEGRETERIA	055/6521416 – 055/6521410 – 055/6521400

3.2.15. PROTOCOLLO PER L'IDONEITÀ E LA RIPRESA ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA IN ATLETI NON PROFESSIONISTI POST COVID-19

In allegato al C.U. n.59 del 2 aprile u.s. è pubblicato il “Protocollo per l'idoneità e la ripresa all'attività sportiva agonistica in atleti non professionisti Covid-19 positivi guariti e in atleti con sintomi suggestivi per Covid-19 in assenza di diagnosi da Sars-COV-2” approvato in data 13 gennaio u.s. dal Ministero della Salute, con circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, previa condivisione con il Ministero dello Sport, il CONI, il Comitato Paralimpico e le altre Società Scientifiche e Istituzioni del Gruppo di Lavoro “Tutela della salute nelle attività sportive”.

Si ricorda che tale documento è comunque disponibile nella sezione **SERVIZI** del sito di questo Comitato Regionale (toscana.lnd.it).

3.2.16. COMUNICAZIONI UFFICIO TESSERAMENTO

SVINCOLI GIOVANI CALCIATORI CON VINCOLO ANNUALE

In base a quanto disposto con il C.U. N. 1 stagione sportiva 2020/2021, in ordine alle richieste di svincolo dei giovani calciatori con vincolo annuale art.109 N.O.I.F. per inattività prima dell'inizio del campionato, ricevute le documentazioni a riguardo, si dispone lo svincolo dei sottosegnati calciatori a far data dal 27 maggio 2021:

Cognome	Nome	data nascita	matricola	Società di appartenenza
ERRICO	MANUEL	22/04/2009	2.519.631	POGGIO A CAIANO 1909
FERRONI	DIEGO	11/05/2009	2.737.223	MIGLIARINO VECCHIANO
PETRUCCI	DIEGO	02/06/2008	2.451.443	ORLANDO CALCIO LIVORNO
VILLANI	NICHOLAS	14/09/2009	3.006.549	COLLI MARITTIMI

3.2.17. TESSERAMENTO TECNICI

Si ricorda a tutte le Società che le pratiche di tesseramento tecnici possono essere inviate per posta raccomandata a questo C.R. Toscana, Via Gabriele D'Annunzio 138 Firenze o in alternativa per email ad:

tesstecnici.toscana@Ind.it

Nel caso di invio per posta elettronica, si richiede di allegare la pratica di tesseramento del tecnico in un unico file, che deve comprendere solamente:

- copia per il Settore Tecnico
- copia per il Comitato Regionale
- bollettino quota iscrizione albo s.s. 20/21
- contratto o liberatoria obbligatorio se tecnico responsabile prima squadra

3.2.18. RADUNI

N. TORNEO	SOCIETA'	TORNEO	CATEGORIA	INIZIO	FINE
34569	AUDACE GALLUZZO OLTRARNO	MEMORIAL ANDREA CARNIANI	UNDER 15	02/06/2021	27/06/2021
34573	C.S. SCANDICCI	4° MEMORIAL MATTIA BRENDAGLIA	UNDER 17	06/06/2021	27/06/2021

Si ricorda a tutte le Società che le approvazioni dei tornei sono strettamente subordinate allo scrupoloso rispetto di quanto dispone il vigente "Protocollo anti Covid-19" F.I.G.C.

3.2.19. REGISTRO CONI

Si ricorda a tutte le società che hanno recentemente variato la carica del Legale Rappresentante (Presidente) che oltre alla comunicazione del provvedimento da inviare all'Agenzia delle Entrate, deve essere inoltrata anche comunicazione e richiesta di variazione al Coni utilizzando l'indirizzo di posta elettronica registro@coni.it

Alla mail inviata al Coni dovrà essere allegato il certificato dell'Agenzia delle Entrate in cui risulti il nuovo nominativo. Il mancato aggiornamento da parte del Coni determina la non validità dell'iscrizione al registro delle società sportive dilettanti.

3.2.20. BANDO DI AMMISSIONE AI CORSI INTEGRATIVI PER L'ABILITAZIONE AD ALLENATORE DILETTANTE REGIONALE – LICENZA D RISERVATI AD “ALLENATORI DILETTANTI” ABILITATI AD ALLENARE IN PRIMA, SECONDA, TERZA CATEGORIA E JUNIORES REGIONALI

Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice su tutto il territorio nazionale una serie di corsi integrativi riservati a coloro che sono in possesso della qualifica di “Allenatore Dilettante” (abilitante ad allenare la prima, seconda, terza categoria e juniores regionali), con almeno 6 mesi di tesseramento maturati alla data di scadenza della presentazione della domanda.

L'attuazione sarà successivamente affidata ai Comitati Regionali della LND o all'AIAC.

Tutti coloro in possesso della qualifica di “Allenatore Dilettante” (abilitante ad allenare la prima, seconda, terza categoria e juniores regionali), ed in regola con il pagamento della quota associativa all'Albo dei Tecnici, interessati a convertire la propria qualifica in Allenatore Dilettante Regionale – Licenza D, dovranno fare richiesta al Comitato Regionale Toscana L.N.D., riempiendo il modulo qui allegato ed inviato per e-mail entro il **25/05/2021** a corsi.toscana@lnd.it

Per la partecipazione al corso sarà stilata una graduatoria in base all'ordine di arrivo delle domande.

In allegato al C.U. n.66 del 12/5/2021 è pubblicato il bando di ammissione.

3.2.21. IL MUSEO DEL CALCIO RIPARTE!

Il **Museo del Calcio** è pronto a ripartire con tante novità e nel pieno rispetto delle regole. Per tutte le attività del Museo dedicate alle società sportive, è già possibile prenotarsi, per il periodo **primavera/estate 2021**, senza alcun anticipo e con cancellazione gratuita.

Tante le novità per i visitatori, che potranno scoprire un Museo del Calcio completamente rinnovato nell'allestimento. Il **nuovo percorso espositivo** ripercorre la storia della **Nazionale** seguendo un filo cronologico che parte dalla nascita della Figc nel 1898, e attraversa oltre 120 anni di storia e successi. Tra le novità del nuovo allestimento, la **sala dei trofei** che raccoglie le coppe vinte dagli **Azzurri**, una sezione dedicata alla Nazionale femminile e la sala cinema dove è possibile immergersi nella storia della Nazionale grazie a video e suoni. Oltre alle visite guidate, è possibile prenotare l'esperienza “**Giocare a Coverciano**” ed i percorsi didattici. Per info e prezzi dei pacchetti dedicati alle società sportive è possibile scaricare la **brochure**: https://www.figc.it/media/131303/museo_del_calcio_societ%C3%A0_finale.pdf

Il Museo è in grado, su prenotazione, di fornire il pranzo costituito da cestini monoporzione.

Tutte le attività sono state adattate alle normative vigenti in materia di Covid-19, garantendo così sicurezza e divertimento.

Per maggiori informazioni e prenotazioni: tel.: 055600526 - mail: info@museodelcalcio.it

CALCIO FEMMINILE

Nessuna comunicazione.

CALCIO A 5

Nessuna comunicazione.

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

evolution

**CENTRI FEDERALI TERRITORIALI
TOSCANA**



Il Coordinatore Federale Regionale FIGC-SGS Enrico Gabbrielli con riferimento all'attività dei Centri Federali Territoriali di Firenze, Grosseto-Corte degli Ulivi e Pisa-San Giuliano Terme comunica l'elenco degli atleti/e convocati/e alle attività dei Centri.

I calciatori/calciatrici convocati/e dovranno presentarsi puntuali e già con il kit personale di giuoco indossato comprensivo di scarpe, parastinchi, una borraccia personale per acqua e uno zainetto.

Per le misure antipandemia i ragazzi/e dovranno presentarsi inoltre con la mascherina protettiva indossata e consegnare l'autocertificazione compilata e firmata da un genitore.

La presentazione dell'autocertificazione è obbligatoria anche per lo Staff.

L'allenamento verrà svolto in forma individuale nel pieno rispetto di tutte le normative e di tutti i protocolli in vigore. Verrà redatto e costantemente aggiornato il registro presenze circa gli ingressi di atleti/e e Staff presso l'impianto sportivo sede dell'allenamento. Verrà effettuata la rilevazione della temperatura corporea e, qualora la stessa fosse superiore a 37,5°, non sarà consentito l'accesso alla struttura. La seduta di allenamento si svolge a porte chiuse e non è quindi consentita la presenza di pubblico all'interno dell'impianto sportivo. Nel rispetto dell'attuale normativa vigente non è poi consentito l'utilizzo degli spogliatoi.

Si precisa che qualora la Regione Toscana o la zona di ubicazione del CFT alla data della convocazione di seguito riportata sia classificata come "zona rossa" l'allenamento stesso dovrà considerarsi annullato.

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE FIRENZE

STAFF CFT FIRENZE

Responsabile Organizzativo: Daniele CAPUTO

Responsabile Tecnico: Roberto ANTONELLI

Allenatore Under 15 F: Fabrizio ULIVI

Allenatore Under 14 M: Giacomo DANI

Allenatore Under 13 M: Umberto BENINCASA

Allenatore: Giuseppe PANARELLI

Allenatore: Fabrizio POLLONI

Allenatore dei portieri: Francesco CONSIGLI

Preparatore atletico: Francesco CHIATTO

Medico: Giovanni TORRI

Psicologo: Gabriele COSTANZO

Fisioterapista: Cesare CAMBI

Operatore Sanitario: Stefano ROMOLINI

Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo Sig. Daniele CAPUTO

E-mail : cft.firenze@gmail.com - tel. 3331682176

CONVOCAZIONI CENTRO FEDERALE TERRITORIALE FIRENZE
Campo sportivo "G. Bozzi" Via Stefano Borgonovo snc – 50121 Firenze

CATEGORIA: UNDER 14 MASCHILE

Lunedì 31/05/2021: convocazione ore 15.00 - inizio allenamento ore 15.15

	COGNOME	NOME	ANNO NASCITA	SOCIETA'
1	ADEMOLLO	TOMMASO	2007	RONDINELLA MARZOCCO
2	ARCA	ANDREA	2007	LANCIOTTO CAMPI
3	ARRIVI	MATTEO	2007	POL. FIRENZE OVEST
4	BARTOLINI	TOMMASO	2007	RONDINELLA MARZOCCO
5	BOSCHI	PIETRO	2007	FIRENZE SUD SPORTING CLUB
6	CAMPONE	NICOLAS	2007	CS SCANDICCI 1908
7	CEREDA	DAVIDE	2007	SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS
8	CHIARELLO	ALESSANDRO	2007	LASTRIGIANA
9	CILLERAI	JACOPO	2007	US AFFRICO
10	COLLETTI	MATTEO	2007	LANCIOTTO CAMPI
11	ERMINI	DIEGO	2007	POL. FIRENZE OVEST
12	GREVI	MARCO	2007	LASTRIGIANA
13	MANTELLI	LORENZO	2007	US AFFRICO
14	MARTINI	GIORGIO	2007	LASTRIGIANA
15	MATRONE	PIETRO	2007	AUDACE LEGNAIA
16	MATTEINI	MATTEO	2007	DLF FIRENZE CALCIO
17	MAZZUOLI	MARCO	2007	PONTASSIEVE
18	MOCCIA	FRANCESCO	2007	SPORTING ARNO
19	PAOLIERI	CHRISTIAN	2007	SETTIGNANESE
20	SBORGI	RICCARDO	2007	SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS
21	SERIO	FRANCESCO	2007	CS SCANDICCI 1908
22	SERRINI	OSCAR	2007	SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS
23	SILLI	COSIMO	2007	SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS
24	VALIANTE	NERI	2007	CS SCANDICCI 1908
25	VENNI	DIEGO	2007	SETTIGNANESE

CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE

Lunedì 31/05/2021: convocazione ore 15.00 - inizio allenamento ore 15.15

	COGNOME	NOME	ANNO NASCITA	SOCIETA'
1	BORGOGNI	AURELIA	2007	FLORENTIA SAN GIMIGNANO
2	BROTINI	AGATA	2006	EMPOLI LADIES
3	CAPPELLI	ANITA	2007	FLORENTIA SAN GIMIGNANO
4	CESARI	GIORGIA	2007	RINASCITA DOCCIA
5	CINI	CAMILLA	2006	EMPOLI LADIES
6	CRABU	AURORA	2006	EMPOLI LADIES
7	DI PIETRO	GIULIA	2006	FLORENTIA SAN GIMIGNANO
8	FALLANI	MORGANA	2006	RINASCITA DOCCIA
9	IMPERIALE	MATILDA	2007	LASTRIGIANA
10	TALANTI	GAIA	2006	RINASCITA DOCCIA

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE GROSSETO-CORTE DEGLI ULIVI**STAFF CFT GROSSETO-CORTE DEGLI ULIVI**

Responsabile Organizzativo: Stefano GUERRINI

Responsabile Tecnico: Christian MORGIA

Allenatore Under 15 F: Matteo PRATESI

Allenatore Under 14 M: Luca D'ANDREA

Allenatore Under 13 M: Francesco ROSI

Allenatore: Fabio CAPPELLETTI

Allenatore dei portieri: Riccardo DELLEPIANE

Preparatore Atletico: Fabrizio RICCI

Medico: Claudio PAGLIARA

Psicologa: Marika DI BENEDETTO

Fisioterapista: Davide VELLUTI

Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo Sig. Stefano GUERRINI

E-mail : cft.grosseto@gmail.com - tel. 3929486719

CONVOCAZIONI CENTRO FEDERALE TERRITORIALE GROSSETO-CORTE DEGLI ULIVI**Campo sportivo c/o Bioagriturismo Corte degli Ulivi****Strada dello Sbirro km 2,5 - 58100 Roselle (GR)****CATEGORIA: UNDER 14 MASCHILE****Lunedì 31/05/2021: convocazione ore 15.00 - inizio allenamento ore 15.30**

	COGNOME	NOME	ANNO NASCITA	SOCIETA'
1	BALASSONE	ALESSANDRO	2007	ASD NUOVA GROSSETO BARBANELLA
2	BARNESCHI	TOMMASO	2007	PIANESE
3	BIGONI	DIEGO	2007	ASD NUOVA GROSSETO BARBANELLA
4	CERONE	LORENZO	2007	ASD INVICTA SAURO
5	GABRIELLI	ACHILLE	2007	SSD ARGENTARIO
6	GHILARDINI	ALESSANDRO	2007	USD FOLLONICA GAVORRANO
7	LORENZONI	CRISTIAN	2007	ASD INVICTA SAURO
8	MONTEMAGGIORE	ERNESTO	2007	ASD NUOVA GROSSETO BARBANELLA
9	MURINEDDU	SANTIAGO	2007	PIANESE
10	NASTRO	ANTONIO	2007	ACD ROSELLE
11	PINOTTI	MICHELE	2007	ASD NUOVA GROSSETO BARBANELLA
12	RIEMMA	DIEGO	2007	ACD ROSELLE
13	SABBATINI	ETTORE	2007	PIANESE
14	TARLEV	ALESSIO	2007	ACD ROSELLE
15	TASSI	LORENZO	2007	ASD NUOVA GROSSETO BARBANELLA
16	TEMPERANI	TOMMASO	2007	ACD ROSELLE
17	TIBERI	JUAN ESTEBAN	2007	ASD INVICTA SAURO
18	TORTORA	NICCOLO'	2007	ASD INVICTA SAURO
19	ZELLA	ACHILLE	2007	ACD ROSELLE

CATEGORIA: UNDER 16 FEMMINILE**Lunedì 31/05/2021: convocazione ore 15.00 - inizio allenamento ore 15.30**

	COGNOME	NOME	ANNO NASCITA	SOCIETA'
1	LUNGI	ALICE	2005	FLORENTIA SAN GIMIGNANO
2	LUNGI	SUSANNA	2005	FLORENTIA SAN GIMIGNANO
3	MASALA	VITTORIA	2007	ACD ROSELLE
4	MATEROZZI	VIRGINIA	2006	FLORENTIA SAN GIMIGNANO
5	PIERI	PERLA	2006	FLORENTIA SAN GIMIGNANO
6	ROSSI	ALLEGRA	2007	FLORENTIA SAN GIMIGNANO

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE PISA-SAN GIULIANO TERME**STAFF CFT PISA-San Giuliano Terme**

Responsabile Organizzativo: Andrea BALDONI

Responsabile Tecnico: Mario SABIA

Allenatore: Under 15 F: Giada MEINI

Allenatore Under 14 M: Valentino SANTONI

Allenatore Under 13 M: Andrea TOMEI

Allenatore: Saverio BEGHE'

Allenatore: Andrea BIANCHI

Allenatore dei portieri: Paolo MANGIANTINI

Preparatore Atletico: Filippo PELAMATTI

Medico: Paolo MONTEMAGGI

Fisioterapista: Matteo POZZI

Fisioterapista: Mattia AMANATI

Operatore sanitario: Lorenzo LUNARDI

Psicologa: Chiara MICELLI

Psicologo: Francesco DI GRUTTOLA

Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo Sig. Andrea BALDONI

E-mail : cft.sangiulianoterme@gmail.com - tel. 3494720425

CONVOCAZIONI CENTRO FEDERALE TERRITORIALE PISA-SAN GIULIANO TERME**Campo sportivo "G. Bui" Via M. Dinucci – 56017 San Giuliano Terme****CATEGORIA: UNDER 14 MASCHILE****Lunedì 31/05/2021: convocazione ore 15.00 - inizio allenamento ore 15.15**

	COGNOME	NOME	ANNO NASCITA	SOCIETA'
1	BASTILLO	NICOLO'	2007	LIDO DI CAMAIORE
2	BIGONDI	NICCOLÒ	2007	TAU CALCIO ALTOPASCIO
3	CERRAI	LUIS	2007	MADONNA DELL'ACQUA
4	CERRI	FRANCESCO	2007	CGC CAPEZZANO PIANORE1959
5	CINI	DIEGO	2007	OSPEDALIERI SEZ. CALCIO
6	DAL PINO	ALESSANDRO	2007	ATLETICO LUCCA S.C.
7	DI DARIO	ALESSANDRO	2007	NAVACCHIO ZAMBRA
8	EL OUARDI	AYOUB	2007	FORCOLI 1921 VALDERA
9	FOMMEI	DAVIDE	2007	LIDO DI CAMAIORE
10	GIUSTI	FRANCESCO	2007	TAU CALCIO ALTOPASCIO
11	GOZZI	DAMIANO	2007	ACADEMY PORCARI

12	INGALLINA	MATHIAS	2007	FORNACETTE CASAROSA
13	LEMMI	MATTEO	2007	PONSACCO 1920
14	LUPI	GIANMARCO	2007	PRO LIVORNO 1919 SORGENTI
15	SANZO	ALESSANDRO	2007	SAN GIULIANO F.C.
16	TOFANELLI	PIETRO	2007	CGC CAPEZZANO PIANORE1959
17	TONSA	DIEGO	2007	PRO LIVORNO 1919 SORGENTI
18	VALENTE	MATTEO	2007	NAVACCHIO ZAMBRA
19	VOLPI	GIANLUCA	2007	BELLARIA CAPPUCCINI

CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE**Lunedì 31/05/2021: convocazione ore 15.00 - inizio allenamento ore 15.15**

	COGNOME	NOME	ANNO NASCITA	SOCIETA'
1	BOTTAI	CHIARA	2007	PISA 1909
2	CATALDO	GUENDALINA	2006	LIVORNO CALCIO FEMMINILE
3	CAVALLINI	AURORA	2007	LIVORNO CALCIO FEMMINILE
4	DALLE MURA	ANNA	2006	EMPOLI LADIES
5	GALO	IRIS	2006	POL. MONTESERRA
6	GAROFALO	NOEMI	2006	PISA 1909
7	GIACHETTI	GRETA	2006	PISA 1909
8	GRAZIUOSO	DESIREE	2006	EMPOLI LADIES
9	GRIDA	GIULIA	2006	EMPOLI LADIES
10	LOMBARDI	EMMA	2007	LIVORNO CALCIO FEMMINILE
11	MINCIOTTI	SARA	2007	EMPOLI LADIES
12	PARDINI	ALICE	2006	POL. MONTESERRA
13	PENSABTE	MARIARITA	2007	EMPOLI LADIES
14	SEDDA	MARTINA	2007	EMPOLI LADIES
15	SOTTILE	MATILDE	2006	LIVORNO CALCIO FEMMINILE
16	VERNOCCHI	GIULIA	2006	LIVORNO CALCIO FEMMINILE

TORNEI E GARE AMICHEVOLI CON ARBITRI

Si raccomanda a tutte le Società nell'organizzazione di tornei e/o gare amichevoli con arbitri, di prevedere idoneo luogo per il deposito e la custodia degli effetti personali del direttore di gara.

TORNEI FAIR PLAY ELITE, FAIR PLAY ESORDIENTI E PULCINI GRASSROOTS CHALLENGE

Si raccomanda a tutte le società di prendere attentamente visione dei regolamenti dei sopra citati tornei *(basterà premere sul comunicato ufficiale per scaricare il regolamento di ciascun torneo)* ed in particolare del regolamento del Grassroots Challenge e delle Sfide:

[C.U. n. 74 SGS - Regolamento Esordienti Fair Play](#)

[C.U. n. 75 SGS - Regolamento U13 Esordienti Fair Play Elite](#)

[C.U. n. 76 SGS - Regolamento Pulcini](#)

[Regolamento sfide Grassroots Challenge](#)

[Sfide Grassroots in forma individuale](#)

[Referto gara Fair Play Elite](#)

[Referto gara Fair Play Esordienti e Pulcini Grassroots](#)

Calendario gare in programma il 29, 30 maggio 2 giugno 2021

1 RAGGRUPPAMENTO		CAMPO	Orario
GIORNATA 30 MAG			
AREZZO	FOIANO	G.FRISCHIA, LE CASELLE	02/06/2021 11:00
(RIPOSA)	S.FIRMIA		
ACADEMY AREZZO	OLMOPONTE	GIOTTO EST SUSSIDIARIO	02/06/2021 10.00
2 RAGGRUPPAMENTO			
GIORNATA 30 MAG			
AQUILA MONTEVARCHI	SANGIOVANNESE	VIA DELLO STADIO, 2 - LOC. MERCATALE	29/05/2021 16.00
TERRANUOVA TRAIANA	VALDARNO	COMUNALE MARIO MATTEINI	29/05/2021 17.00
GIORNATA 2 GIU			
AQUILA MONTEVARCHI	TERRANUOVA TRAIANA	VIA DELLO STADIO, 2 - LOC. MERCATALE	10.00
SANGIOVANNESE	VALDARNO	MAURO CALVANI	10.00
3 RAGGRUPPAMENTO			
GIORNATA 30 MAG			
SCANDICCI	ISOLOTTO	BARTOLOZZI - SCANDICCI	02/06/2021 11.00
(RIPOSA)	ATLETICA CASTELLO		
AUDACE GALLUZZO OLTRARNO	S.MICHELE C.V.	GALLUZZO 1 VIA BIAGINI FIRENZE	9.30
4 RAGGRUPPAMENTO			
GIORNATA 30 MAG			
FORTIS JUVENTUS	ALLEANZA GIOVANILE	RINVIATA CAUSA COVID	
(RIPOSA)	SANCAT		
BELMONTE ANTELLA GRASSINA	AFFRICO	COMUNALE ANDREA PAZZAGLI	03/06/2021 18.30
5 RAGGRUPPAMENTO			
GIORNATA 30 MAG			
LIMITE E CAPRAIA	SANTA MARIA	MAURO CECCHI LIMITE SULL'ARNO SUSSIDIARIO	10.00
FIorentina	EMPOLI	"BOZZI" - VIA S. BORGONOV	
GIORNATA 2 GIU			
LIMITE E CAPRAIA	FIorentina	MAURO CECCHI LIMITE SULL'ARNO	10.30
SANTA MARIA	EMPOLI	COMUNALE "F. BIABIOLI" - EMPOLI	10.30
6 RAGGRUPPAMENTO			
GIORNATA 30 MAG			
ACADEMY LIVORNO	PRO LIVORNO	CAMPO CAPPUCCINI LIVORNO	9.00
PISA	LIVORNO 9	ZARA -COLTANO	11.00
GIORNATA 2 GIU			
ACADEMY LIVORNO	PISA	IMPIANTO CAPPUCCINI	10.00
PRO LIVORNO	LIVORNO 9	MAGNOZZI SUSSIDIARIO	10.00

7 RAGGRUPPAMENTO			
GIORNATA 30 MAG			
SPORTING PIETRASANTA	CAPEZZANO PIANORE	CAMPO PEDONESE	16/6/2021 16:00
FORTE DEI MARMI	CARRARESE	ALIBONI VIA VERSILIA	02/06/2021 18.00
DON BOSCO FOSSONE	LIDO DI CAMAIORE	DUILIO BONI	02/06/2021 18.15
8 RAGGRUPPAMENTO			
GIORNATA 30 MAG			
CITTÀ DI PONTEDERA	BELLARIA CAPPUCCINI	NUOVO MARCONCINI	29/05/2021 17.15
GIOVANI FUCECCHIO	TAU CALCIO ALTOPASCIO	UMBERTO GALLI - CAMPO SUSSIDIARIO	9.30
GIORNATA 2 GIU			
CITTÀ DI PONTEDERA	GIOVANI FUCECCHIO	NUOVO MARCONCINI	10.00
BELLARIA CAPPUCCINI	TAU CALCIO ALTOPASCIO	ROBERTO ANTONELLI	10.30
9 RAGGRUPPAMENTO			
GIORNATA 30 MAG			
PISTOIESE	MARGINE COPERTA	FRASCARI - VIA CALAMANDREI - PISTOIA	29/05/2021 16.00
GIOVANI ROSSONERI	CAPOSTRADA	CAMPO SPORTIVO MOLLUNGO	02/06/2021 11.15
MONTECATINIMURIALDO	PISTOIA NORD	AMOS MARIANI	10.00
10 RAGGRUPPAMENTO			
GIORNATA 30 MAG			
COIANO S. LUCIA	AUDAX ZENITH	VITTORIO ROSSI - VIALE GALILEO GALILEI 146	11.00
(RIPOSA)	MEZZANA		
MALISETI	PAPERINO	COMUNALE DI MALISETI	29/05/2021 17.30

Le società **OSPITANTI** dovranno comunicare **entro il martedì precedente alla gara** in programma **l'orario** e il **campo di gioco** e successivamente **inviare una copia del referto gara** (entro due giorni dalla disputa) **unicamente attraverso l'utilizzo del seguente modulo on line:** <https://zfrmz.eu/7RU0tyFeWBJFW5SQFMQH>



NON SARANNO ACCETTATE ALTRE FORME DI COMUNICAZIONI ED INVIO DEI REFERTI GARE.

Si ricorda che le società potranno stabilire di giocare in giorni diversi da quelli indicati nel calendario (anche la domenica pomeriggio), fermo restando l'accordo di entrambe le squadre.

La prima fase del torneo dovrà comunque terminare entro il 30 giugno 2021.

UNDER 13 E UNDER 14 PROFESSIONISTI

Nell'ottica di una ripresa graduale e in sicurezza dell'attività di interesse nazionale, il Settore Giovanile e Scolastico per tutte le società professionistiche iscritte ai campionati Nazionali **Under 14 Pro** e **Under 13 Pro**, prospetta l'opportunità di **programmare fino al 30 giugno 2021** delle attività a loro riservate.

Sentite le Società professionistiche toscane in merito, sono state recepite dalle stesse le seguenti adesioni:

A seguito di comunicazione inviata in data 24/5/2021 da parte della società Grosseto 1912, in via del tutto eccezionale, viene accolta istanza da parte di quest'ultima di partecipazione ai tornei Under 14 e 13 Pro.

Calendario gare in programma il 29, 30 maggio e 2 giugno 2021

UNDER 14

GIRONE A

GIORNATA 1

EMPOLI F.B.C. S.P.A.	CITTA DI PONTEDERA S.R.L.	MONTEBORO CAMPO 4-EMPOLI	30/05/21 10:00
LIVORNO CALCIO S.R.L.	PISA 1909 S.S.AR.L.	CAPPUCCINI - LIVORNO	30/05/21 11:30

GIRONE B

GIORNATA 1

CARRARESE CALCIO 1908 SRL	LUCCHESI 1905 S.R.L.	FOSSONE - CARRARA	30/05/21 16:30
FIorentina S.P.A.	PISTOIESE 1921 S.R.L.	PERETOLA - FIRENZE	30/05/21 11:30

GIRONE C

GIORNATA 1

CITTA DI PONTEDERA S.sq.B	FIorentina S.P.A. sq.B	T. ROSATI - SAN MINIATO	29/05/21 16:30
EMPOLI F.B.C. S.P.A. sq.B G	GROSSETO 1912 S.S.AR.L.	MONTEBORO CAMPO 4-EMPOLI	02/06/21 11:00
PISTOIESE 1921 S.R.L.sq.B	AREZZO SRL	FRASCARI	30/05/21 16:30

UNDER 13

GIRONE A

GIORNATA 1

EMPOLI F.B.C. S.P.A.	CITTA DI PONTEDERA S.R.L.	MONTEBORO CALCIO A 9 E.A.	30/05/21 10:00
LIVORNO CALCIO S.R.L.	PISA 1909 S.S.AR.L.	CAPPUCCINI - LIVORNO	30/05/21 10:00

GIRONE B

GIORNATA 1

CARRARESE CALCIO 1908 SRL	LUCCHESI 1905 S.R.L.	FOSSONE - CARRARA	30/05/21 10:30
FIorentina S.P.A.	PISTOIESE 1921 S.R.L.	C.LE G. PAOLI CALCIO A 9	30/05/21 11:30

GIRONE C

GIORNATA 1

CITTA DI PONTEDERA S.sq.B	FIorentina S.P.A. sq.B	T. ROSATI - SAN MINIATO	30/05/21 10:30
EMPOLI F.B.C. S.P.A. sq.B	GROSSETO 1912 S.S.AR.L.	MONTEBORO CALCIO A 9 E.A.	02/06/21 11:00
PISTOIESE 1921 S.R.L.sq.B	AREZZO SRL	FRASCARI	30/05/21 10:00

Le società **OSPITANTI** dovranno comunicare entro il martedì precedente alla gara in programma **l'orario** e il **campo di giuoco** e successivamente **inviare una copia (solo Under 13 pro) del referto gara** (entro due giorni dalla disputa) **unicamente attraverso l'utilizzo del seguente modulo on line:**

<https://zfrmz.eu/VR9A9T385mqRSqsDAHDb>



NON SARANNO ACCETTATE ALTRE FORME DI COMUNICAZIONI ED INVIO (solo Under 13 Pro) DEI REFERTI GARE.

UNDER 12, UNDER 15 E UNDER 17 FEMMINILI

Nell'ottica di una ripresa graduale e in sicurezza dell'attività di interesse nazionale, il Settore Giovanile e Scolastico per tutte le società di calcio femminile **Under 12, 15 e 17**, prospetta l'opportunità di **programmare fino al 30 giugno 2021** delle attività a loro riservate.

Sentite le Società toscane in merito, recepite dalle stesse le adesioni, si riportano i rispettivi calendari:

NEL CASO DI PREVISIONI METEOROLOGICHE AVVERSE (pioggia) PREVISTE PER LA GARA IN PROGRAMMA, LE SOCIETA' POTRANNO CONTATTARE LA DELEGATA REGIONALE CALCIO FEMMINILE GIULIA BETTAZZI PER CONCORDARE L'EVENTUALE RINVIO DELL'INCONTRO. LE COMUNICAZIONI NEL CASO DOVRANNO TASSATIVAMENTE ESSERE EFFETTUATE ENTRO 24 ORE ANTECEDENTI LA DISPUTA DELLA GARA IN MODO DA POTER AVVERTIRE GLI ARBITRI DESIGNATI. DOPO TALE TERMINE LA GARA RIMARRA' REGOLARMENTE IN PROGRAMMA.

Under 17 femminile			
1 GIORNATA	06-GIU	CAMPO	ORARIO
PISA 1909 S.S.AR.L.	AREZZO A.S.D.	COMUNALE SAN CATALDO SUSS.	10.30
POL. MONTESERRA	EMPOLI LADIES F.B.C.	STADIO BACCI - CASCINE DI BUTI	10.30
2 GIORNATA	13-GIU		
EMPOLI LADIES F.B.C.	AREZZO A.S.D.	CORTENUOVA	SABATO 12 15:00
POL. MONTESERRA	PISA 1909 S.S.AR.L.	STADIO BACCI - CASCINE DI BUTI	10.30
3 GIORNATA	20-GIU		
AREZZO A.S.D.	POL. MONTESERRA	IL CAGGIO-CECILIANO	SABATO 19 15:00
PISA 1909 S.S.AR.L.	EMPOLI LADIES F.B.C.	COMUNALE SAN CATALDO SUSS.	10.30
Under 15 femminile			
Girone A			
1 GIORNATA	06-GIU		
CARRARESE CALCIO 1908 SRL	ACADEMY LIVORNO CALCIO	CARRARA FOSSONE/CAMPO 2	11.30
FILECCHIO FRATRES	LIVORNO CALCIO FEMMINILE	C.LE "STEFANI" PONTE ALL'ANIA	11.00
2 GIORNATA	13-GIU		
ACADEMY LIVORNO CALCIO	FILECCHIO FRATRES	CAPPUCCINI - LIVORNO	9.30
LIVORNO CALCIO FEMMINILE	CARRARESE CALCIO 1908 SRL	A. PITTO - LIVORNO	11.00
3 GIORNATA	20-GIU		
ACADEMY LIVORNO CALCIO	LIVORNO CALCIO FEMMINILE	CAPPUCCINI - LIVORNO	9.30
FILECCHIO FRATRES	CARRARESE CALCIO 1908 SRL	C.LE "STEFANI" PONTE ALL'ANIA	11.00
Girone B			
1 giornata	06-giu		
AREZZO A.S.D.	PISA 1909 S.S.AR.L.	IL CAGGIO-CECILIANO	11.00
2 GIORNATA	13-GIU		
PISA 1909 S.S.AR.L.	EMPOLI LADIES F.B.C.	COMUNALE SAN CATALDO SUSS.	10.30
3 GIORNATA	20-GIU		
EMPOLI LADIES F.B.C.	AREZZO A.S.D	CAMPO MONTEBORO	11.00

Under 12 femminile			
Girone A			
1 GIORNATA	05-giu		
LIVORNO CALCIO FEMMINILE	CARRARESE CALCIO 1908 SRL	A. PITTO - LIVORNO	18.00
2 GIORNATA	12-GIU		
CARRARESE CALCIO 1908 SRL	PISA 1909 S.S.AR.L.	CARRARA FOSSONE/CAMPO 2 E.A. FOSSONE	17.00
3 GIORNATA	19-GIU		
PISA 1909 S.S.AR.L.	LIVORNO CALCIO FEMMINILE	ZARA - COLTANO - PISA	17.30
GIRONE B			
1 GIORNATA	05-GIU		
FIorentina S.P.A.	EMPOLI LADIES F.B.C.	MONTEBORO CAMPO 4-EMPOLI	18.00
2 GIORNATA	12-GIU		
EMPOLI LADIES F.B.C.	FLORENTIA SAN GIMIGNANO	MONTEBORO CAMPO 4-EMPOLI	18.00
3 GIORNATA	20-GIU		
FLORENTIA SAN GIMIGNANO	FIorentina S.P.A.	CERTALDO PRINCIPALE	10.30

Le società **OSPITANTI** dovranno comunicare entro il martedì precedente alla gara le eventuali variazioni ai calendari sopra riportati e successivamente **inviare una copia (solo Under 12) del referto gara** (entro due giorni dalla disputa) **unicamente attraverso l'utilizzo del seguente modulo on line:**

<https://zfrmz.eu/xG3QesrFDBCQADnsC1oF>



NON SARANNO ACCETTATE ALTRE FORME DI COMUNICAZIONI ED INVIO (solo Under 12) DEI REFERTI GARE.

5. RISULTATI

ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/05/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - A				GIRONE B - 6 Giornata - A			
CUOIOPELLI	- PONSACCO 1920 SSD ARL	1 - 1		ANTELLA 99	- FIRENZE OVEST A.S.D.	3 - 1	
MASSESE 1919 SSDRL	- SAN MARCO AVENZA 1926	1 - 1		COLLIGIANA	- PONTASSIEVE	2 - 0	
POLISPORT.CAMAIORE CALCIO	- TAU CALCIO ALTOPASCIO	1 - 2		SIGNA 1914 A.D.	- FORTIS JUVENTUS 1909	0 - 3	
SAN MINIATO BASSO CALCIO	- CASCINA	1 - 1		TERRANUOVA TRAIANA	- VALDARNO FOOTBALL CLUB	1 - 0	

CALCIO A CINQUE FEMMINILE – SERIE C

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/05/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - R			
FUTSAL PANTERE	- FUTSAL PISTOIA	2 - 3	
PRATO CALCIO A CINQUE	- C.U.S. PISA	2 - 0	

6. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni Giudice Sportivo Territoriale C.R. Toscana

Il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana Cleto Zanetti nella seduta del 26/05/2021 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

ECCELLENZA

A.C. S.S.D. TUTTOCUOIO 1957 S.M. S.R.L. – RITIRO DAL CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA.

- Il Giudice Sportivo Territoriale, visti gli atti trasmessi dalla Segreteria del Comitato Regionale Toscana e relativi al ritiro della Società Tuttocuoio 1957 S.M. dal Campionato Regionale di Eccellenza – Girone A;
- Visto l'art. 53 commi 1,3 e 9 delle N.O.I.F.; -
- dispone che tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non abbiano valore per la classifica, che verrà formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria;
- preso atto di quanto rappresentato dalla società all'atto del ritiro e della particolarità del campionato in corso, infligge alla A.C. S.S.D. TUTTOCUOIO 1957 S.M. S.R.L. di San Miniato (Pisa) l'ammenda di Euro 1.000, 00 (Mille/00).

GARE DEL 23/ 5/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CALZOLAI GIULIO	(FORTIS JUVENTUS 1909)	BENCINI TOMMASO	(PONTASSIEVE)
-----------------	------------------------	-----------------	---------------

BASTIANELLI NICO	(VALDARNO FOOTBALL CLUB)
------------------	--------------------------

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MARINARI FRANCESCO	(SAN MINIATO BASSO CALCIO)
--------------------	----------------------------

CALCIO A CINQUE FEMMINILE – SERIE C

Nessuna comunicazione.

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale C.R. Toscana

Nessuna comunicazione.

7. ERRATA CORRIGE

Nessuna comunicazione.

8. ALLEGATI

- CU n.250/A FIGC - Termini e disposizioni regolamentari tesseramento Società Professionistiche 2021/2022
- CU n. 5 Beach Soccer
- Comunicato Ufficiale n. 321 - Commissione Accordi Economici LND
- Circolare n.129 - Circolare 17/2021 Centro Studi Tributari LND
- Circolare n.130 - decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping
- Circolare n.131 - decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping
- Circolare n.132 - Circolare 18/2021 Centro Studi Tributari LND
- Comunicato Ufficiale N° 70 del 25/05/2021 – CR LIGURIA

9. CALENDARIO GARE

ECCELLENZA

GIRONE A - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CASCINA	MASSESE 1919 SSDRL	A	30/05/2021 15:00	843 F.FIORENTINI - CASCINA	CASCINA	TRAVERSA DI FOSSO VECCHIO, 105
CUOIOPELLI	POLISPORT.CAMAIORE CALCIO	A	30/05/2021 15:00	677 COMUNALE MASINI	SANTA CROCE SULL'ARNO	VIA DI PELLE,105
FRATRES PERIGNANO 2019	SAN MARCO AVENZA 1926	A	30/05/2021 15:00	454 COMUNALE MATTEOLI - PERIGNANO	PERIGNANO	VIA DEL RISORGIMENTO 1
TAU CALCIO ALTOPASCIO	SAN MINIATO BASSO CALCIO	A	30/05/2021 15:00	331 ALTOPASCIO E.A.	ALTOPASCIO	VIA F.LLI ROSSELLI,22

GIRONE A - 8 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FRATRES PERIGNANO 2019	CASCINA	A	02/06/2021 15:00	454 COMUNALE MATTEOLI - PERIGNANO	PERIGNANO	VIA DEL RISORGIMENTO 1
MASSESE 1919 SSDRL	TAU CALCIO ALTOPASCIO	A	02/06/2021 15:00	865 OLIVETI - MASSA	MASSA	VIA OLIVETI - MASSA
SAN MARCO AVENZA 1926	PONSACCO 1920 SSD ARL	A	02/06/2021 15:00	398 C.SPORT."P.DESTE" AVENZA E.A.	AVENZA	PIAZZA A. BARACCHINI 1
SAN MINIATO BASSO CALCIO	POLISPORT.CAMAIORE CALCIO	A	02/06/2021 15:00	674 COMUNALE M. PAGNI	SAN MINIATO BASSO	VIA PESTALOZZI

GIRONE B - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FIRENZE OVEST A.S.D.	COLLIGIANA	A	30/05/2021 15:00	129 G.PAOLI PRINCIPALE	FIRENZE	VIA LOMBARDIA,30
FORTIS JUVENTUS 1909	POGGIBONSI S.R.L.	A	30/05/2021 15:00	96 ROMANELLI	BORGO SAN LORENZO	VIA CAIANI 75
PONTASSIEVE	TERRANUOVA TRAIANA	A	30/05/2021 15:00	919 STADIO COMUNALE PONTASSIEVE	PONTASSIEVE	VIALE HANOI
VALDARNO FOOTBALL CLUB	SIGNA 1914 A.D.	A	30/05/2021 15:00	126 G. DEL BUFFA	FIGLINE VALDARNO	P.ZZA COSTITUZIONE ITALIANA

GIRONE B - 8 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
COLLIGIANA	ANTELLA 99	A	02/06/2021 15:00	862 G.MANNI - COLLE VAL D'ELSA	COLLE VAL D'ELSA	VIA LIGURIA,3
POGGIBONSI S.R.L.	VALDARNO FOOTBALL CLUB	A	02/06/2021 15:00	743 S.LOTTI PRINCIPALE-POGGIBONSI	POGGIBONSI	VIALE MARCONI,105 - POGGIBONSI
SIGNA 1914 A.D.	PONTASSIEVE	A	02/06/2021 15:00	625 STADIO DEL BISENZIO	SIGNA	VIA DELLO STADIO 35
TERRANUOVA TRAIANA	FIRENZE OVEST A.S.D.	A	02/06/2021 15:00	83 M.MATTEINI	TERRANUOVA BRACCIOLINI	P.ZZA GENERALE CORALLI 6

CALCIO A CINQUE FEMMINILE

GIRONE A - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
C.U.S. PISA	FUTSAL PANTERE	R	28/05/2021 21:30	1846 STRUTTURA GEODETICA PISA	PISA	VIA F. CHIARUGI, 1
FUTSAL SCANDICCI	PRATO CALCIO A CINQUE	R	28/05/2021 21:30	1606 PALAISOLLOTTO CAMPO 1 - SERIE B	FIRENZE	VIA DEI BASSI,5 - FIRENZE

PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL'ALBO DEL C.R. TOSCANA IL 27-05-2021

Il Segretario
Dr. Sauro Falciani

Il Presidente
Dr. Paolo Mangini



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

Il Segretario Generale

Roma, 26 maggio 2021

Spett.li
LNP Serie A
S e d e

LNP Serie B
S e d e

Lega Pro
S e d e

Lega Nazionale Dilettanti
S e d e

Settore Giovanile e Scolastico
S e d e

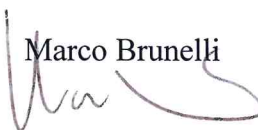
Divisione Calcio Femminile
S e d e

**Divisione Calcio Paralimpico e
Sperimentale**
S e d e

e, p.c. Spett.le
Associazione Italiana Arbitri
S e d e

Oggetto: Minuto di raccoglimento scomparsa Tarcisio BURGNICH

Si comunica che il Presidente Federale ha disposto l'effettuazione di un minuto di raccoglimento per commemorare la scomparsa di Tarcisio BURGNICH, ex Nazionale campione d'Europa nel 1968 e vice campione del Mondo nel 1970, prima dell'inizio delle gare di tutte le competizioni programmate dalla data odierna al fine settimana.

Marco Brunelli




COMUNICATO UFFICIALE N. 317 (Beach Soccer – n. 5/BS)

REGOLAMENTO CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 20

Articolo 1 – norme generali

La Lega Nazionale Dilettanti – in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23, del Regolamento della L.N.D. e per il tramite del proprio Dipartimento Beach Soccer – indice ed organizza, per l'anno solare 2021, il Campionato Nazionale Under 20 di Beach Soccer.

Il Campionato sarà articolato in uno o due gironi: ogni girone sarà composto da almeno tre/quattro/cinque squadre cadauno.

COMPOSIZIONE DEI GIRONI

Il Campionato Nazionale Under 20 di Beach Soccer 2021 sarà articolato su 2 Gironi denominati Girone A e Girone B, che in ogni caso, saranno formulati tramite sorteggio effettuato a cura del Dipartimento Beach Soccer.

Le prime due classificate di ogni girone si qualificheranno per le finali del Campionato Nazionale Under 20, nelle quali si contenderanno il titolo di Campione D'Italia di Beach Soccer Under 20.

Al Campionato Nazionale Under 20 di Beach Soccer parteciperanno al massimo 10 Società, le domande d'iscrizione verranno accettate sulla base del sotto indicato ordine di priorità:

- a) Domande pervenute da Società iscritte al Campionato di Serie A - Poule Scudetto 2021;
- b) Domande pervenute da Società iscritte al Campionato di Serie A - Poule Promozione 2021;
- c) Domande di iscrizione pervenute da altre società.

Una volta considerate le richieste di iscrizione presentate dalle Società iscritte al Campionato di Serie A – Poule Scudetto 2021, gli ulteriori posti vacanti saranno assegnati prendendo in considerazione le domande di iscrizione pervenute nei termini del presente Comunicato, da parte delle Società partecipanti al Campionato di Serie A – Poule Promozione 2021.

L'assegnazione dei posti vacanti, a completamento dell'organico del suddetto Campionato Under 20, avverrà tenendo conto, dei seguenti criteri:

- 1) del miglior punteggio nel ranking ottenuto dai risultati sportivi conseguiti nel quadriennio 2015-2019 (allegato G);
- 2) in caso di pari merito nel ranking ottenuto dai risultati sportivi conseguiti nel quadriennio 2015-2019 (allegato G), del miglior piazzamento ottenuto nella stagione 2019.

In caso di disponibilità di ulteriori posti vacanti, riservati a Società che presenteranno idonea domanda di iscrizione con riserva, si procederà a stilare un'ulteriore graduatoria sulla base dei criteri di seguito indicati:

- apparentamento con Società Professionistiche di Calcio a 11, che siano documentate e che consentano alla Società in questione di utilizzare denominazione, logo e maglia da gioco della Società con la quale si è stabilito il legame;
- anzianità di attività nel Beach Soccer (saranno considerati solo gli anni consecutivi)

- meriti riconosciuti nell'attività di promozione del Beach Soccer della Lega Nazionale Dilettanti a livello nazionale (Società che ricopre nella stagione corrente la figura di Promotore nell'organizzazione di tappe del Campionato di Serie A, Campionato Femminile di B.S. oppure partecipi nell'organizzazione di una delle predette manifestazioni);
- sviluppo dell'attività Femminile di Beach Soccer;
- titoli sportivi conseguiti nell'attività del Beach Soccer;
- bacino di utenza (nella considerazione del bacino di utenza delle Società facenti richiesta di ripescaggio si andrà a privilegiare le Società che costituiscono le uniche partecipanti al Campionato di Serie A (Poule Scudetto e Poule Promozione) su base regionale. Esplicitando in maniera esaustiva il concetto, nel caso in cui la richiedente rappresenti l'unica Società della Regione di cui fa parte, si andrà a considerare un bacino di utenza pari a quello di tutta la Regione di appartenenza; nel caso di più realtà all'interno della stessa Regione, si prenderà in considerazione il bacino di utenza del comune in cui la Società ha sede).

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO

Le modalità di svolgimento del Campionato saranno le seguenti:

Le gare di entrambi i gironi si disputeranno in unica tappa dedicata al Campionato Under 20. Tutte le gare si disputeranno in orario mattutino o pomeridiano in base a quanto stabilito da Comunicati Ufficiali di prossima pubblicazione. Le prime due classificate di ogni girone si qualificheranno per le finali del Campionato Nazionale Under 20, nelle quali si contenderanno il titolo di Campione D'Italia di Beach Soccer Under 20, che si disputerà in concomitanza della tappa delle Finali Scudetto 2021.

Le modalità regolamentari di svolgimento sono contenute nell'articolo 2 del presente Comunicato Ufficiale.

Il Dipartimento Beach Soccer della L.N.D. si riserva il diritto di modificare termini e condizioni inerenti le disposizioni di carattere organizzativo riferite allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente Comunicato Ufficiale, con esclusione degli adempimenti economico-finanziari, dando tempestiva comunicazione a tutte le Società interessate.

ADEMPIMENTI PER L'ISCRIZIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 20

a) Adempimenti per l'iscrizione al Campionato Nazionale Under 20 Beach Soccer 2021.

Tutte le Società sono tenute a perfezionare **l'iscrizione al Campionato Nazionale Under 20 di Beach Soccer** facendo pervenire la documentazione a dipartimento.beachsoccer@lnd.it **entro il termine di Lunedì 7/06/2021, ore 16.00, presso la sede del Dipartimento Beach Soccer della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Piazzale Flaminio n. 9 a Roma (CAP 00196), provvedendo – a pena di decadenza dell'ammissibilità dell'istanza di partecipazione ai rispettivi Campionati** - a tutti gli adempimenti stabiliti, utilizzando l'apposita modulistica allegata al presente Comunicato Ufficiale:

- Domanda di iscrizione al Campionato Nazionale Under 20 di Beach Soccer 2021 e modulo di censimento e cessione diritti televisivi (all. B), debitamente compilati e sottoscritti dal Legale Rappresentante della Società;
- Importo di € 350,00, a mezzo bonifico bancario, a titolo di diritti di iscrizione al Campionato Nazionale Under 20 – 2021 (importo non dovuto in caso di Società iscritta al Campionato di Serie A 2021 - Poule Scudetto o Poule Promozione).
- Importo di € 250,00 a mezzo bonifico bancario, a titolo di acconto spese al Campionato Nazionale Under 20 - 2021 (a garanzia di eventuali passività sportive);
- Importo di € 300,00, a mezzo bonifico bancario, a titolo di tassa associativa alla Lega Nazionale Dilettanti; (importo non dovuto in caso di Società iscritta al Campionato di Serie A 2021 - Poule

Scudetto o Poule Promozione, nonché partecipante ad altro Campionato Dilettantistico organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti).

I pagamenti effettuati a mezzo assegno circolare non trasferibile devono essere intestati a:
F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti

I pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario devono essere intestati come di seguito riportato:

Nome banca UNICREDIT – Roma Vico

Indirizzo: Via Vico 7 – 00196 ROMA

Codice IBAN: IT 61 U 02008 05122 000400030336

Intestazione: F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti

Causale: Iscrizione Società _____ al Campionato Nazionale Under 20 di Beach Soccer 2021.

L'inosservanza del termine del 7 Giugno 2021 ore 16,00, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti precedenti, costituisce motivo di inammissibilità dell'istanza per le Società all'iscrizione al Campionato Nazionale Under 20 di Beach Soccer 2021.

A TAL FINE, NON FANNO FEDE IL TIMBRO POSTALE O IL TERMINE DI SPEDIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE EVENTUALMENTE INVIATA A MEZZO CORRIERE e/o RACCOMANDATA e/o POSTA CELERE, ANCHE SE TRASMESSA IN TEMPO UTILE DAI COMPETENTI UFFICI.

Resta salvo che l'intera documentazione comprovante l'effettuazione di tutti gli adempimenti previsti, qualora trasmessa a mezzo fax dalla Società interessata entro il termine di cui sopra, dovrà pervenire successivamente al predetto termine, anche in originale, alla Segreteria del Dipartimento Beach Soccer della L.N.D

b) <u>Ammende per rinuncia – Campionato Naz. Under 20</u>	€ 125,00	= 1° rinuncia
	€ 250,00	= 2° rinuncia, con conseguente esclusione dal Campionato

Per la rinuncia alla disputa del Campionato comunicata antecedentemente alla 1a Giornata di gara sarà comminata un'ammenda pari ad € 300,00

c) <u>Reclami al Giudice Sportivo Nazionale</u>	€ 100,00
d) <u>Reclami alla Corte di Giustizia Federale</u>	€ 200,00
e) <u>Reclami alla Corte di Giustizia Federale con procedura d'urgenza</u>	€ 350,00
f) <u>Ricorsi presentati direttamente e in proprio da tesserati</u>	€ 100,00
g) <u>Ricorsi presentati direttamente e in proprio da tesserati con procedura d'urgenza</u>	€ 130,00
h) <u>Tasse di tesseramento (calciatori/dirigenti attività ricreativa ed amatoriale):</u>	
- costo del cartellino calciatori, comprensivo di Tesseramento e premio assicurativo	€ 6,00 cadauno
- costo del cartellino dirigenti, comprensivo di tesseramento e premio assicurativo	€ 6,00 cadauno
- tessera allenatore abilitato	€ 15,00
- medico sociale	€ 50,00
- documento sostitutivo tessera impersonale	€ 1,00
- blocco distinta gare	€ 6,00

Dovranno essere ricompresi all'interno del "documento sostitutivo tessera impersonale" rilasciato dai Comitati Regionali, Delegazioni Provinciali o Distrettuali, tutti i nominativi dei dirigenti societari autorizzati ad accedere all'interno del rettangolo di gioco (i nominativi dovranno essere correlati dei relativi dati anagrafici). Tali dirigenti societari dovranno altresì essere muniti di un cartellino dirigente per attività amatoriale e

ricreativa; in alternativa di una tessera allenatore abilitato o medico sociale. Tutto ciò al fine di fornire agli stessi un'adeguata copertura assicurativa.

i) Società associate

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale Under 20 di Beach Soccer 2021, possono associarsi alla Lega Nazionale Dilettanti solo le Società che non aderiscano, per via diretta o per il tramite di propri tesserati, all'attività promossa, nell'ambito del Beach Soccer, da altre Associazioni nazionali diverse dalla L.N.D. o che intrattengano con le medesime, rapporti di collaborazione, a qualsiasi titolo, finalizzate a promuovere e sostenere l'attività del Beach Soccer in campo nazionale e internazionale. Quanto all'operatività temporale di tale divieto, si rappresenta che essa riguarda il periodo compreso tra il 1° Maggio e il 30 Settembre 2021 nella sua interezza, e si estende anche ai casi in cui l'attività nazionale 2021 sia temporaneamente sospesa per il coincidente svolgimento dell'attività ufficiale internazionale.

Acquisiscono, pertanto il diritto di associarsi alla L.N.D. le sole Società che rispettino integralmente le condizioni e i requisiti previsti nel presente comma. Eventuali infrazioni rilevate nel corso dell'attività determineranno sanzioni disciplinari a carico della Società e/o del tesserato inadempiente.

l) Norme transitorie

Il Dipartimento Beach Soccer della L.N.D. si riserva il diritto di modificare termini e condizioni inerenti le disposizioni di carattere organizzativo riferite allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente Comunicato Ufficiale, con esclusione degli adempimenti economico-finanziari, dando tempestiva comunicazione a tutte le Società interessate.

Articolo 2 – Svolgimento del Campionato Under 20 e formazione delle classifiche

Si porta di seguito uno schema – tipo di svolgimento del Campionato con la partecipazione di almeno 10 squadre; le squadre partecipanti al Campionato saranno divise in 2 gironi in funzione del numero delle squadre iscritte, la composizione dei gironi verrà sorteggiata dal Dipartimento Beach Soccer.

L'ordine delle gare, designato dal Dipartimento Beach Soccer prima dell'inizio del Campionato, ha abbinamenti differenti in ogni giornata di gara delle singole tappe. Ciascun girone è strutturato su un totale di 4 giornate di gara. Ogni singola squadra, pertanto, disputa un totale di quattro partite nel contesto della tappa di qualificazione riferita al proprio girone.

La durata della gara è stabilita in tre tempi da 12 minuti (tempo non effettivo), cadauno.

In caso di parità, al termine dei tre tempi regolamentari, si procederà direttamente con l'esecuzione dei calci di rigore.

Saranno assegnati 3 (tre) punti per la vittoria al termine dei tre tempi regolamentari di dodici minuti ciascuno; 1 (uno) per la vittoria ai calci di rigore; 0 (zero) punti per la sconfitta al termine dei tre tempi regolamentari e/o calci di rigore.

Il tempo di attesa è determinato nella misura di 18 minuti (1 tempo e mezzo di gioco).

Al termine della tappa di qualificazione di ciascun girone verrà stilata la classifica generale, basata sulla somma di tutti i punteggi ottenuti alla fine di ogni giornata di gara di ciascun girone e, comunque, a conclusione della tappa di qualificazione alla fase finale per ciascun girone.

A conclusione della tappa di qualificazione, riferite a ciascuno dei due Gironi, la somma dei punteggi genererà il totale punti di ogni squadra.

Per quanto attiene alla formulazione della classifica generale, riferita – in particolare – ad eventuali casi di parità al termine della tappa di qualificazione che interesseranno ciascun girone, si procederà alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- parità di punteggio tra due squadre al termine della tappa di ciascun girone, coincidente con il rispettivo svolgimento dell'ultima giornata di gara: per la determinazione della classifica generale del girone, si procederà tenendo conto dell'esito del confronto diretto tra le squadre interessate, da considerarsi tale anche in caso di vittoria ai tiri di rigore;
- parità di punteggio tra più di due squadre al termine della seconda e conclusiva tappa di ciascun girone,

coincidente con il rispettivo svolgimento dell'ultima giornata di gara: per la determinazione delle singole posizioni nell'ambito della classifica generale del girone, si procederà alla compilazione della c.d. "classifica avulsa", tenendo conto nell'ordine:

- a) dei punti conseguiti negli incontri diretti; qualora tale caso di ulteriore parità di punti riguardasse, invece, due sole squadre, si terrà conto dell'esito del confronto diretto tra le squadre interessate da considerarsi tale anche in caso di vittoria ai tiri di rigore;
- b) della differenza reti negli incontri diretti tra le squadre interessate con esclusione delle reti segnate mediante i tiri di rigore; qualora tale caso di ulteriore parità di punti riguardasse, invece, due sole squadre, si terrà conto dell'esito del confronto diretto tra le squadre interessate da considerarsi tale anche in caso di vittoria ai tiri di rigore;
- c) in caso di ulteriore parità di punti tra più di due squadre, della migliore differenza tra le reti segnate e quelle subite negli incontri delle tappe di qualificazione, con esclusione delle reti segnate mediante i tiri di rigore; qualora tale caso di ulteriore parità di punti riguardasse, invece, due sole squadre, si terrà conto dell'esito del confronto diretto tra le squadre interessate da considerarsi tale anche in caso di vittoria ai tiri di rigore;
- d) del maggior numero di reti segnate negli incontri delle tappe di qualificazione, con esclusione delle reti segnate mediante i tiri di rigore;
- e) del sorteggio.

Si qualificano per le finali del Campionato Nazionale Under 20, le prime due classificate per ogni girone.

Le date, la sede e gli orari, di svolgimento delle fasi finali del Campionato Nazionale Under 20 saranno comunicate con apposito Comunicato Ufficiale di prossima pubblicazione. Lo svolgimento della competizione sarà così articolato:

Semifinali

- Semifinale 1: 1° Classificata Girone A – 2° Classificata Girone B (Gara 1)
- Semifinale 2: 1° Classificata Girone B – 2° Classificata Girone A (Gara 2)

Finale

- Finale 1° e 2° posto – vincente gara 1 – vincente gara 2 (Gara 3)

Il Dipartimento Beach Soccer della L.N.D. si riserva il diritto di modificare termini e condizioni inerenti le disposizioni di carattere organizzativo riferite allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente Comunicato Ufficiale, con esclusione degli adempimenti economico-finanziari, dando tempestiva comunicazione a tutte le Società interessate.

Articolo 3 - Tesseramento e Partecipazione al Campionato Under 20

Possono partecipare al Campionato, ai sensi dell'articolo 33, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, tutti i calciatori non tesserati e tesserati, che abbiano compiuto il 15° anno di età, con Società affiliate alla FIGC – Lega Nazionale Dilettanti. Per i calciatori tesserati con le società sopracitate è necessario regolare nulla-osta concesso dalla società di appartenenza.

E' data facoltà alle Società aspiranti all'ammissione al Campionato Nazionale Under 20 di Beach Soccer 2021 di presentare l'elenco nominativo dei propri calciatori all'atto dell'iscrizione (minimo dieci, massimo 30 calciatori), unitamente alle fotocopie dei cartellini dei calciatori (tesseramento per attività amatoriale e ricreativa) unitamente ad un documento di identità in corso di validità, compilando la modulistica allegata alla presente (tutti documenti inoltrati al Dipartimento dovranno essere leggibili). **Il termine conclusivo di presentazione del suddetto elenco, da far pervenire al Dipartimento Beach Soccer della L.N.D. – Piazzale Flaminio, 9 – 00196 Roma, è comunque fissato, per tutte le Società ammesse a partecipare al Campionato su indicato, alle ore 16.00 del giorno 28 Giugno 2021.**

Potranno essere tesserati, con finalità di partecipazione al Campionato Under 20, i calciatori nati dal 1° gennaio 2001. All'interno dell'elenco nominativi dei propri calciatori presentato all'atto dell'iscrizione

(massimo 30 calciatori).

In ogni caso, ogni operazione di tesseramento inerente al Campionato Nazionale Under 20, attuata presso i Comitati Regionali o Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Lega Nazionale Dilettanti, dovrà essere comunicata improrogabilmente entro il 3° giorno lavorativo successivo alla data del tesseramento stesso, al Dipartimento Beach Soccer della Lega Nazionale Dilettanti, via e-mail all'indirizzo dipartimento.beachsoccer@Ind.it.

Il tesseramento non potrà considerarsi valido fino a che non venga adempiuto il summenzionato onere di comunicazione.

L'eventuale partecipazione alle gare di calciatori per i quali, a quella data, non risulta comunicato il relativo tesseramento potrà comportare un provvedimento sanzionatorio del Giudice Sportivo che preveda la perdita della gara a tavolino con il punteggio di 0-10 ed un'ammenda aggiuntiva di € 50,00.

Tuttavia, le operazioni di tesseramento che risultino comunicate oltre il 3° giorno lavorativo successivo alla chiusura del periodo previsto per l'effettuazione dei tesseramenti saranno da considerare invalide, senza alcuna possibilità di sanatoria, e l'eventuale partecipazione alle gare potrà comportare un provvedimento sanzionatorio del Giudice Sportivo che preveda la perdita della gara a tavolino con il punteggio di 0-10 ed un'ammenda aggiuntiva di € 50,00.

1. Non è ammessa la partecipazione al Campionato di tutti quei calciatori che sono destinatari di provvedimenti di squalifica, in corso per l'intera durata del torneo, emanati da F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei suoi Comitati, Divisione e Dipartimenti.
2. La tessera rilasciata dai Comitati Regionali o dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Lega Nazionale Dilettanti è documento essenziale per prendere parte all'attività e dovrà essere presentata agli Arbitri, ai sensi dell' art. 61, comma 1, delle N.O.I.F. ("Adempimenti preliminari alla gara"), unitamente ai documenti di riconoscimento e ad un elenco, redatto in triplice copia, nel quale devono essere annotati i nominativi dei calciatori, del capitano e del vice-capitano, del responsabile di squadra (dirigente accompagnatore ufficiale) e di tutte le altre persone che possono accedere all'area di gioco, con indicazione delle relative tessere. Tutte le persone che le squadre intendono far accedere al Rettangolo di gioco (calciatori, allenatore, dirigenti, accompagnatore, medico sociale, massaggiatore) dovranno essere regolarmente tesserati, secondo quanto disposto dalle norme federali vigenti in materia di attività amatoriale e ricreativa.
3. Il vincolo di tesseramento per i Campionati di Beach Soccer sarà limitato alla durata delle manifestazioni e non pregiudicherà diverso ed eventuale vincolo contemporaneo degli stessi calciatori.
4. Sarà possibile inserire nell'elenco nominativo, giocatori tesserati per la stessa Società che facciano già parte della lista presentata per la Serie A (Poule Scudetto o Poule Promozione).

In ordine al tesseramento di calciatori extracomunitari maggiorenni, si fa presente che lo stesso dovrà essere effettuato esclusivamente presso il Comitato Regionale competente, nel rispetto delle procedure di cui al successivo art. 3. Per tutte le richieste di tesseramento, le Società dovranno avvalersi delle modalità operative previste per l'attività ricreativa e amatoriale, con il conseguente rilascio della relativa tessera bianca plastificata, la cui emissione è a cura del Comitato Regionale o della Delegazione Provinciale o Distrettuale competente.

Anche in questo caso, ogni operazione di tesseramento inerente al Campionato Nazionale Under 20, attuata presso i Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti, dovrà essere comunicata improrogabilmente entro il 3° giorno lavorativo successivo alla data del tesseramento stesso, al Dipartimento Beach Soccer della Lega Nazionale Dilettanti, via e-mail all'indirizzo dipartimento.beachsoccer@Ind.it.

Il tesseramento non potrà considerarsi valido fino a che non venga adempiuto il summenzionato onere di comunicazione.

L'eventuale partecipazione alle gare di calciatori per i quali, a quella data, non risulta comunicato il relativo

tesseramento potrà comportare un provvedimento sanzionatorio del Giudice Sportivo che preveda la perdita della gara a tavolino con il punteggio di 0-10 ed un'ammenda aggiuntiva di € 50,00.

Tuttavia, le operazioni di tesseramento che risultino comunicate oltre il 3° giorno lavorativo successivo alla chiusura del periodo previsto per l'effettuazione dei tesseramenti saranno da considerare invalide, senza alcuna possibilità di sanatoria, e l'eventuale partecipazione alle gare potrà comportare un provvedimento sanzionatorio del Giudice Sportivo che preveda la perdita della gara a tavolino con il punteggio di 0-10 ed un'ammenda aggiuntiva di € 50,00.

La Lega Nazionale Dilettanti e il Dipartimento Beach Soccer declinano ogni responsabilità per eventuali danni o incidenti a tesserati o terzi, a tale riguardo, al fine di tutelare le squadre partecipanti in ordine ad eventuali incidenti fisici che dovessero accadere durante le gare, è obbligatorio presentare le certificazioni mediche d'idoneità all'attività sportiva agonistica, ai sensi delle vigenti normative, in favore dei propri calciatori. Le certificazioni sono tenute agli atti dalle squadre partecipanti, le quali sono garanti degli avvenuti accertamenti sanitari.

Articolo 4 – Partecipazione dei calciatori stranieri al Campionato

1. Sono tesserabili tutti i calciatori di età non inferiore ai 15 anni, aventi residenza e cittadinanza italiana, nonché un massimo di n.2 calciatori stranieri (comunitari o extracomunitari) per Squadra, secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. Ai fini della partecipazione alle gare del Campionato, tenuto conto delle modalità di gioco che prevedono la sostituzione "volante", le Società devono schierare la propria squadra composta da non più di cinque calciatori, uno dei quali giocherà da portiere. Una gara non potrà avere inizio se l'una o l'altra squadra è composta da meno di tre calciatori (2 calciatori più un portiere). E' possibile inserire negli elenchi ufficiali di gara, da un minimo di cinque ad un massimo di dodici calciatori. Le Società hanno, comunque, l'obbligo di inserire nella distinta ufficiale presentata all'arbitro prima di ogni gara un numero minimo di dieci calciatori di cittadinanza italiana e un numero massimo di due calciatori stranieri, indipendentemente dallo status di comunitario o extracomunitario (nati dopo il 1° gennaio 2001).
3. Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana, all'atto del tesseramento dovrà essere presentata copia autentica del passaporto o il certificato di cittadinanza italiana in originale, rilasciato dalle competenti Autorità.
4. Il permesso di soggiorno viene rilasciato per le attività previste dal visto di ingresso. Per l'ingresso in Italia di extracomunitari, motivato da ragioni di visite, affari, turismo e studio, non è richiesto il permesso di soggiorno se la durata del soggiorno stesso non è superiore a tre mesi, ai sensi della vigente legislazione statale.
5. La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto di ingresso, anche in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore.
6. Il permesso di soggiorno è rilasciato esclusivamente dalla Questura della Provincia in cui lo straniero extracomunitario intende stabilirsi dal momento del suo ingresso in Italia. Al momento della presentazione della richiesta presso la competente Questura, su richiesta della parte interessata, la Questura stessa può rilasciare un'attestazione dichiarante che non sussistono motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, specificandone la scadenza e i motivi. Tale attestazione da diritto a richiedere il tesseramento del calciatore straniero extracomunitario in favore di Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche.

7. Eventuali dichiarazioni da parte delle Società di Beach Soccer, finalizzate a motivare la permanenza in Italia dello straniero extracomunitario per attività sportiva con Società italiane che svolgono campionati federali, NON costituiscono titolo equipollente al permesso di soggiorno.
8. L'ingresso in Italia di cittadini extracomunitari può, altresì, essere consentito con visti per soggiorno di breve durata – rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello stato di origine o di stabile residenza dello straniero e validi fino ad un massimo di novanta giorni – e per soggiorno di lunga durata che comportano per la titolare la concessione del permesso di soggiorno in Italia, con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorità diplomatiche o consolari di altri Stati.
9. Per l'attività nazionale di Beach Soccer dell'anno 2021, è consentito ad ogni Società il tesseramento di un massimo di due calciatori extracomunitari che siano in possesso di visto o permesso di soggiorno in Italia anche di durata fino tre mesi e, comunque, a copertura dell'intero periodo di tesseramento.

Articolo 5 – Meccanismi e Modalità procedurali per la presentazione delle distinte ufficiali di gara

1. Circa i meccanismi e le modalità procedurali attinenti al numero di calciatori inseriti nella predetta distinta ufficiale, fermo restando quanto indicato al comma 2 del precedente art.3, si precisa che dovranno essere presenti in distinta dieci giocatori di cittadinanza italiana, ed un massimo di n. 2 stranieri (nati dopo il 1° gennaio 2001).

Resta inteso che qualora il numero dei calciatori fosse inferiore a dodici – le corrispondenti combinazioni italiani/stranieri devono essere obbligatoriamente effettuate nel modo che segue:

- N. 11 calciatori in distinta: obbligo di inserimento di n. 9 calciatori italiani e n. 2 stranieri (nati dopo il 1° gennaio 2001);
- N. 10 calciatori in distinta: obbligo di inserimento di n. 8 calciatori italiani e n. 2 stranieri (nati dopo il 1° gennaio 2001);
- N. 9 calciatori in distinta: obbligo di inserimento di n. 7 calciatori italiani e n. 2 stranieri (nati dopo il 1° gennaio 2001);
- N. 8 calciatori in distinta: obbligo di inserimento di n. 7 calciatori italiani e n. 1 straniero (nati dopo il 1° gennaio 2001);
- N. 7 calciatori in distinta: obbligo di inserimento di n. 6 calciatori italiani e n. 1 straniero (nati dopo il 1° gennaio 2001);
- N. 6 calciatori in distinta: obbligo di inserimento di n. 6 calciatori e nessun straniero (nati dopo il 1° gennaio 2001);
- N. 5 calciatori in distinta: obbligo di inserimento di n. 5 calciatori e nessun straniero (nati dopo il 1° gennaio 2001);
- N. 4 calciatori in distinta: obbligo di inserimento di n. 4 calciatori e nessun straniero (nati dopo il 1° gennaio 2001);
- N. 3 calciatori in distinta: obbligo di inserimento di n. 3 calciatori e nessun straniero (nati dopo il 1° gennaio 2001).

L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra sarà punita con la perdita della gara, prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

2. Ai sensi dell'art. 61, comma 5, delle N.O.I.F. ("Adempimenti preliminari alla gara"), il calciatore sprovvisto di tessera o di un documento di riconoscimento può prendere ugualmente parte alle gare, qualora il dirigente accompagnatore ufficiale della squadra attesti per iscritto, con conseguente responsabilità propria e della Società punibile con le sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, che il calciatore stesso è regolarmente tesserato e che la Società ha inoltrato al competente organo federale esibendo la documentazione attestante lo svolgimento delle relative procedure, entro i termini descritti dall'art. 3 del presente C. U. ed in particolare:
 - a) Copia della richiesta di tesseramento recante la data di deposito presso il Comitato Regionale o la Delegazione Provinciale della L.N.D.,
 - b) Copia della richiesta di tesseramento inviata al Comitato Regionale o alla Delegazione Provinciale della L.N.D., unitamente alla ricevuta di raccomandata con avviso di ricevimento rilasciata dall'Ufficio Postale presso il quale è stata spedita la documentazione inerente il tesseramento.
 - c) Documento d'identità dell'atleta in corso di validità;
3. Il responsabile di squadra (o il capitano) può richiedere agli arbitri la visione delle tessere e dei documenti dei giocatori e dei dirigenti della squadra avversaria. Gli arbitri, verificati i documenti consegnati, procederanno ad effettuare il riconoscimento dei giocatori e dei dirigenti in lista, alla presenza di entrambe le squadre.
4. Non potranno in ogni caso essere tesserati per l'attività di Beach Soccer coloro che siano colpiti da squalifiche o inibizioni, non ancora scontate, per infrazioni disciplinari commesse quali soggetti dell'attività sportiva nell'ambito della F.I.G.C. La L.N.D. può derogare a questo divieto nel caso di soggetti colpiti da squalifica per una o più giornate di gara o per squalifica a tempo determinato non superiore a un mese.

Articolo 6 - Persone ammesse nel rettangolo di gioco

1. Per le gare del Campionato Under 20 sono ammessi nel rettangolo di gioco, per ciascuna delle squadre, purché muniti di tessera amatoriale valida per la stagione in corso:
 - a. i calciatori di riserva;
 - b. un dirigente accompagnatore ufficiale ("responsabile di squadra");
 - c. un allenatore ed un massaggiatore, ovvero, in mancanza, uno o due dirigenti;
 - d. un medico sociale.
2. Le persone ammesse nel rettangolo di gioco devono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento. Gli arbitri esercitano nei loro confronti i poteri disciplinari conferitigli.
3. Tutte le persone ammesse nel rettangolo di gioco, ad eccezione dei calciatori di riserva, possono entrare in campo solo se autorizzate dagli arbitri, anche nell'eventualità che debbano assistere o rimuovere un calciatore infortunato.
4. Possono essere ammessi nel rettangolo di gioco, oltre ai tesserati di cui sopra, i raccattapalle, i fotografi, gli operatori cinematografici, i radiocronisti e i tele-operatori debitamente autorizzati dal Dipartimento Beach Soccer della L.N.D., il quale assume, conseguentemente, la responsabilità del loro comportamento.

Articolo 7 – mancata partecipazione delle squadre alle gare

Le squadre che non si presenteranno in campo all'orario stabilito, e trascorso il tempo di attesa, determinato nell'equivalente di un tempo e mezzo di gara (18 minuti) verranno sanzionate con la sconfitta a tavolino, anche senza il ricorso della squadra avversaria, con il punteggio di 0 – 10. L'organizzazione garantirà in collaborazione con gli arbitri A.I.A., il totale rispetto di tutte le regole di gioco.

Così come stabilito dall'art.2, la durata della gara è stabilita in tre tempi da **12 minuti (tempo non effettivo), cadauno.**

Saranno assegnati 3 (tre) punti per la vittoria al termine dei tre tempi regolamentari di dodici minuti ciascuno; 1 (uno) per la vittoria ai calci di rigore; 0 (zero) punti per la sconfitta al termine dei tre tempi regolamentari e/o calci di rigore.

In caso di parità, al termine dei tre tempi regolamentari, si procederà direttamente con l'esecuzione dei calci di rigore.

Il tempo di attesa è determinato nella misura di 18 minuti (1 tempo e mezzo di gioco)

Nelle sole gare di semifinali e finale (1/2 posto), in caso di parità al termine dei tre tempi regolamentari, verrà disputato un tempo supplementare di 3 minuti in caso di ulteriore parità verranno eseguiti i calci di rigore.

Articolo 8 - Rinuncia a gara e ritiro od esclusione delle squadre dal Campionato Under 20.

1. Le squadre hanno l'obbligo di portare a termine il Campionato Under 20, al quale sono iscritte, e di concludere le gare iniziate.
2. La squadra che rinuncia alla disputa di una gara o rinuncia a proseguire alla disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-10, nonché l'ammenda prevista per la rinuncia. Il Giudice Sportivo avrà inoltre facoltà di infliggere alla squadra rinunciante la sanzione accessoria di un punto di penalizzazione in classifica.
3. Qualora una squadra si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di qualificazione, tutte le gare ancora da disputare saranno considerate perdute con il punteggio di 0-10 in favore dell'altra squadra con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario.
4. La squadra che rinuncia per la seconda volta a disputare gare è automaticamente esclusa dal Campionato di competenza, con le conseguenze di cui al Codice di Giustizia Sportiva.
5. Il mancato pagamento di somme coattivamente disposto dalla L.N.D. equivale a rinuncia alla disputa della gara.

Articolo 9 - Ritardo nella presentazione in campo delle squadre Tempo d'attesa

1. Le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'ora fissata per l'inizio dello svolgimento della gara dei rispettivi Campionati.
2. Nel caso di ritardo, fatte salve le sanzioni irrogabili dagli organi disciplinari ove il ritardo stesso sia ingiustificato, gli arbitri devono comunque dare inizio alla gara purché le squadre si presentino in campo in divisa da gioco entro un termine pari alla durata di un tempo e mezzo della gara, quantificabile in 18 minuti.
3. E' facoltà della L.N.D. ridurre tale termine notificando in tempo il cambiamento a tutti i responsabili delle Società.

Articolo 10 - Mancata partecipazione alla gara per cause di forza maggiore

1. Le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all'Articolo 7, comma 1, sono considerate rinunciatricie alla gara con le conseguenze previste dall'Articolo 8, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore.

2. La declaratoria della sussistenza delle cause di forza maggiore compete senza possibilità di appello al Giudice Sportivo Nazionale competente.

Articolo 11 - Recupero delle gare

1. Le gare non iniziate, non portate a termine o annullate, per qualsiasi ragione non prevista dal Regolamento di Gioco, sono recuperate o rese nulle con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dal Dipartimento Beach Soccer della L.N.D.

Articolo 12 - Impraticabilità del terreno di gioco

1. Il giudizio sull'impraticabilità del terreno di gioco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza del primo arbitro designato a dirigere la gara.
2. L'accertamento, alla presenza dei capitani delle squadre, deve essere eseguito all'ora fissata per l'inizio della gara, dopo la verifica della presenza delle squadre e l'identificazione dei calciatori presenti nelle prescritte distinte di gioco.
3. Il primo arbitro può procedere all'accertamento prima dell'ora fissata per l'inizio della gara ove siano presenti i capitani delle squadre. Qualora l'impraticabilità fosse ritenuta non rimediabile entro l'ora fissata per l'inizio della gara, il primo arbitro può prescindere dalla presenza, e, quindi, dall'identificazione dei calciatori delle due squadre.

Articolo 13 - Adempimenti preliminari alla gara

1. Prima dell'inizio di ogni gara il dirigente accompagnatore, ovvero "Responsabile di squadra", deve presentare al 3° ufficiale di gara l'elenco dei calciatori partecipanti con i relativi documenti di identità e le tessere amatoriali. Le distinte delle squadre dovranno necessariamente indicare un capitano ed un vice capitano, e i dirigenti, ove presenti. Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale ("responsabile di squadra") rappresenta, ad ogni effetto, la propria squadra.
2. Una copia dell'elenco di cui al comma precedente deve essere controfirmata dagli arbitri e consegnata al capitano o al dirigente della squadra avversaria prima dell'inizio della gara.
3. I dirigenti ed il capitano hanno diritto di avere in visione le tessere, il tabulato nonché i documenti di identificazione dei componenti la squadra avversaria, prima ed anche dopo lo svolgimento della gara.

Articolo 14 - Divisa di gioco

1. Ciascuna squadra è obbligata a munirsi almeno di due mute da gioco (maglietta e pantaloncini) comunicandone preventivamente i colori al Dipartimento Beach Soccer.
2. Anche i portieri dovranno obbligatoriamente avere a disposizione almeno due mute da gioco di colori diversi da quelle del resto della squadra.
3. Tutte le maglie ed i pantaloncini da gioco devono essere contrassegnati con una numerazione fissa di maglia che va dal numero 1 (uno) fino al massimo al numero 30 (trenta) per i calciatori. Tale numerazione, che dovrà essere opportunamente modulata da tutte le Società in base al numero dei calciatori effettivamente tesserati ai sensi del presente Regolamento, viene assegnata a ciascun calciatore per l'intera durata della partecipazione nell'ambito delle attività sportive di competenza relative all'anno 2021. L'inosservanza della presente disposizione costituisce condotta anti-regolamentare, sanzionata dagli organi della Giustizia Sportiva con la ammenda di almeno € 50,00 per ciascun inadempimento.
4. Costituisce altresì condotta anti-regolamentare, l'utilizzo di maglie da gara non munite di manica coprente la parte alta del braccio. E' fatto divieto di utilizzare maglie da gara "stile smanicato".

5. In ogni partita ciascuna squadra sarà tenuta a presentarsi al campo con entrambe le mute da gioco a sua disposizione. L'arbitro si riserverà il diritto di decidere con quale maglia e pantaloncino potrà giocare.
6. Per i portieri sono vivamente consigliati i numeri 1, 12, 22 e 30.

Articolo 15 - Provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari saranno resi noti entro le ore 24.00 di ognuna delle prime giornate di gara relative ad ogni singola tappa del Campionato Nazionale di riferimento (qualora si disputino gare in orario serale e notturno tale termine di pubblicazione sarà procrastinato di 2 ore) e, successivamente, entro le ore 17.00 di ogni martedì seguente allo svolgimento delle medesime tappe. Per le tappe in cui si gioca nelle giornate di giovedì, venerdì, sabato e domenica detti provvedimenti saranno pubblicati attraverso un Comunicato Ufficiale, che sarà trasmesso ai responsabili delle squadre e visibile, inoltre, sul sito internet della L.N.D. – Dipartimento Beach Soccer, <https://beachsoccer.lnd.it>
2. I Comunicati si intendono notificati alle squadre, con presunzione assoluta, pertanto non sarà ammissibile alcun ricorso contro la mancata conoscenza dei provvedimenti comminati.
3. Il/la calciatore/calciatrice che nel corso di una gara dovesse essere espulso definitivamente con un cartellino rosso o con due cartellini gialli ed allontanato dal Rettangolo di Gioco, dovrà, indipendentemente dalla motivazione, considerarsi automaticamente squalificato almeno per una giornata da scontarsi nella gara immediatamente successiva. Per il Campionato Under 20 la squalifica è da ritenere valida e da scontare anche al termine del girone di qualificazione, qualora la squadra del calciatore espulso dovesse qualificarsi alla fase finale.
4. Tutti i calciatori che abbiano ricevuto nel corso del girone di qualificazione del Campionato Under 20 due cartellini gialli incorrono nella squalifica per una gara, inflitta dagli Organi di Giustizia Sportiva.
5. Al termine del girone di qualificazione tutte le ammonizioni e le diffide verranno azzerate.
6. I provvedimenti disciplinari a termine, in seguito ad atti gravi, a carico di un tesserato comportano per il destinatario il divieto di svolgere attività per tutti i tornei organizzati sotto l'egida della L.N.D., compresi quelli amatoriali.
7. Un dirigente squalificato, anche se non presente, non può comparire sulla distinta di gioco della squadra, pena la comminazione di una sanzione economica alla squadra medesima, giuste disposizioni di cui all'art. 14, del presente Regolamento, ed un'ulteriore squalifica allo stesso dirigente. Un calciatore squalificato può comparire sulla distinta di gioco; nel caso in cui quest'ultimo venga impiegato dall'inizio o nel corso di una gara, sarà data partita persa alla squadra che ha commesso l'errore.
8. Una giornata di squalifica si dà per scontata solamente quando la partita successiva è terminata sul campo.

Articolo 16 - Giornate di gara

1. Tutte le gare si disputeranno nei giorni e nelle ore stabilite dal calendario, salvo eventuali spostamenti con decisioni inappellabili assunte dal Dipartimento Beach Soccer della L.N.D.

Articolo 17 - Sanzioni disciplinari

1. Ammonizioni ed espulsioni (temporanee e definitive) non sono soggette a multa.
2. Divisa di gioco non coordinata (pantaloncini di colore diversi, una sola muta di maglia), Euro 50,00
3. Ritardo sull'inizio di gioco fino ad un tempo massimo di "un tempo e mezzo di gioco", come consentito dal presente Regolamento, Euro 50,00.
4. La mancata presentazione oltre il tempo regolamentare di attesa consentito dal presente Regolamento, unitamente alla rinuncia a proseguire nella disputa di una gara, comportano la sconfitta

0-10 e una multa, il Giudice Sportivo avrà inoltre facoltà di infliggere alla squadra rinunciante la sanzione accessoria di un punto di penalizzazione in classifica.

5. Pulizia panchine e spogliatoi: i calciatori e i dirigenti societari ammessi all'interno del rettangolo di gioco e dell'Area Tecnica saranno responsabili della pulizia delle panchine, nonché degli spogliatoi assegnati alla propria squadra. Alle Società che lasceranno l'area della panchina e/o lo spazio adibito a spogliatoio sporco verrà comminata una sanzione che potrà variare, a seconda della gravità della violazione, da un minimo di Euro 50 fino ad un massimo di Euro 100.
6. Eventuali danni alle strutture saranno a carico del responsabile della squadra.
7. Le ammende comminate dal Giudice Sportivo Nazionale dovranno essere erogate secondo i termini tassativi indicati sul relativo Comunicato Ufficiale su cui vengono pubblicate. In mancanza si provvederà a prelievo coattivo.

Articolo 18- Reclami

Non sono ammessi reclami di carattere tecnico. Per tutti gli altri reclami la squadra che intende perseguirlo dovrà rispettare il seguente iter:

- il preavviso motivato di reclamo andrà comunicato all'Arbitro al termine della gara, con riserva scritta;
- i reclami attinenti al regolare svolgimento della gara o l'irregolare posizione dei calciatori dovranno pervenire entro l'ora successiva l'effettuazione della gara stessa presso la sede della Segreteria del Giudice Sportivo Nazionale presente in loco;
- copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere notificata contestualmente alla eventuale controparte. Quest'ultima potrà far pervenire eventuali osservazioni entro trenta minuti dalla notifica del reclamo.
- la disciplina sportiva delle competizioni è demandata agli organi disciplinari nazionali presso la L.N.D.

Poiché la manifestazione è caratterizzata da articolazioni che prevedono uno svolgimento rapido, le decisioni di carattere tecnico adottate dal Giudice Sportivo Nazionale in relazione al risultato delle gare sono inappellabili. Saranno peraltro osservate le seguenti disposizioni e procedure:

- a) le squalifiche per una o più giornate di gara dovranno essere scontate nell'ambito del Torneo;
- b) nell'ipotesi di squalifica a termine, invece, al calciatore interessato è comunque vietato lo svolgimento di qualsiasi attività calcistica per l'intera durata fissata dall'organo giudicante. Le squalifiche o le inibizioni a termine che superino la durata del Campionato sono, invece, impugnabili davanti alla Corte di Giustizia Federale;
- c) Per il Campionato Under 20 le ammonizioni residue al termine della prima fase del campionato (Tappa di qualificazione) vengono azzerati per la fase finale.
- d) Per il Campionato Under 20, al termine della stagione i residui di squalifica dovranno essere scontati nelle stagioni successive a quella in corso.

Articolo 19 - Omologazione delle gare

Tutte le gare si intendono omologate con la comunicazione nel Comunicato Ufficiale del risultato conseguito sul campo, salvo diversa e motivata deliberazione della L.N.D. Il Comunicato Ufficiale sarà inoltrato ai responsabili di squadra e sarà visibile sul sito internet www.lnd.it. Le deliberazioni della L.N.D. si intendono conosciute, con presunzione assoluta, alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale o potranno essere ritirate presso la Segreteria organizzativa della località in cui ha luogo il Campionato.

Articolo 20 - Cessione Diritti Radiotelevisivi

Le Società che si iscrivono al Campionato Nazionale Under 20 Beach Soccer 2021 riconoscono alla L.N.D. i diritti di ripresa e trasmissione radiofonica e/o televisiva, streaming e Social, o comunque con qualsiasi mezzo

di diffusione, in diretta o differita, in tutto o in parte, delle gare ufficiali dell'intera Stagione Sportiva 2021. Detti diritti potranno essere gestiti direttamente dalla Lega Nazionale Dilettanti, o indirettamente per il tramite di una Società partecipata, senza che le Società possano rivendicare e/o richiedere eventuali compensi o esercitare azioni. Tale delega viene riconosciuta attraverso la compilazione in ogni sua parte e sottoscrizione dell'Allegato "B".

Articolo 21 - Accettazione del presente Regolamento

Il presente Regolamento si ritiene accettato, interamente ed in ogni sua parte, con la partecipazione ai Campionati.

Articolo 22 – Disposizione di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme federali vigenti alla data di svolgimento del Campionato Under 20 di Beach Soccer.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 MAGGIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

IL SEGRETARIO DIP.TO B.S.
(Andrea Trepiedi)

IL COORDINATORE DIP.TO B.S.
(Roberto Desini)

F.I.G.C – LEGA NAZIONALE DILETTANTI

**ATTIVITA' BEACH SOCCER
CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 20**
Domanda di iscrizione e Modulo di censimento

La Società fa domanda d'iscrizione, per l'attività nazionale 2021, al Campionato Nazionale Under 20 Beach Soccer organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti, per il tramite del proprio Dipartimento Beach Soccer, comunicando i dati qui sotto riportati:

Codice fiscale/Partita IVA	
Denominazione della Società	
Indirizzo della sede sociale	
Comune di residenza della sede sociale e C.A.P.	
Indirizzo per la corrispondenza	
C.A.P. e città	
N. fax	
Indirizzo e-mail	
Indirizzo posta certificata	
Sito internet (eventuale)	
Recapiti telefonici della Società	
Telefoni dirigenti reperibili (nome e orario)	
Telefoni dirigenti reperibili (nome e orario)	
Telefoni dirigenti reperibili (nome e orario)	
Telefoni dirigenti reperibili (nome e orario)	
Disponibilità di una Beach Arena	
Eventuale locazione e dimensioni	
Colori sociali (maglia/pantaloncini)	Maglia: Pantaloncini:
Colori sociali di riserva (maglia/pantaloncini)	Maglia: Pantaloncini:
Colori sociali del portiere (maglia/pantaloncini)	Maglia: Pantaloncini:
Colori sociali di riserva del portiere (maglia/p)	Maglia: Pantaloncini:
Sponsor di maglia	
Categoria merceologica di appartenenza	

Allega all'uopo la documentazione prevista dal C.U. L.N.D. n. 317 (5/BS) :

Luogo e data, _____

In Fede
IL PRESIDENTE

(timbro e firma)

In osservanza delle disposizioni in materia di tutela della privacy, di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e delle successive modifiche del D. Lgs. 101/2018 (Regolamento Ue 2016/679), si informa che il trattamento delle informazioni riguardanti i dati personali e anagrafici forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

Composizione – Generalità - Firma dei componenti l'organigramma societario

PRESIDENTE	
Nome e cognome	
Data e luogo di nascita	
Comune di residenza	
Indirizzo di residenza	
Documento di riconoscimento	
Numero del documento	
Scadenza del documento	
Ente e data del rilascio del documento	
VICEPRESIDENTE	
Nome e cognome	
Data e luogo di nascita	
Comune di residenza	
Indirizzo di residenza	
Documento di riconoscimento	
Numero del documento	
Scadenza del documento	
Ente e data del rilascio del documento	
SEGRETARIO	
Nome e cognome	
Data e luogo di nascita	
Comune di residenza	
Indirizzo di residenza	
Documento di riconoscimento	
Numero del documento	
Scadenza del documento	
Ente e data del rilascio del documento	
DIRIGENTI DELEGATI	
Dirigenti Società delegati alla firma	
Dirigenti Società delegati alla firma	
Dirigenti Società delegati alla firma	
Dirigenti Società delegati alla firma	
Dirigenti Società delegati alla firma	

In Fede
IL PRESIDENTE

(timbro e firma)

In osservanza delle disposizioni in materia di tutela della privacy, di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e delle successive modifiche del D. Lgs. 101/2018 (Regolamento Ue 2016/679), si informa che il trattamento delle informazioni riguardanti i dati personali e anagrafici forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

La Società:

- si dichiara consapevole e a conoscenza delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di falsità negli atti prodotti, puniti ai sensi del codice penale e delle leggi in materia;
- dichiara sotto la propria responsabilità di non aderire, per via diretta o per il tramite di propri tesserati, all'attività promossa, nell'ambito del Beach Soccer, da altre Associazioni nazionali diverse dalla L.N.D., impegnandosi sin da ora al rispetto dell'operatività temporale di tale divieto, che riguarda il periodo compreso tra il 1° Maggio e il 30 Settembre 2021 nella sua interezza, esteso anche ai casi in cui l'attività nazionale 2021 sia temporaneamente sospesa per il coincidente svolgimento dell'attività ufficiale internazionale. Si dichiara consapevole delle conseguenze rivenienti da eventuali infrazioni rilevate nel merito, giuste disposizioni di cui al punto 8), del Comunicato Ufficiale n. L.N.D. 266 (1/BS del 21 Aprile 2021);
- dichiara inoltre di aver preso visione dei contenuti di cui al Comunicato Ufficiale n. 5/BS, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 317 della L.N.D., provvedendo contestualmente a tutti gli adempimenti tecnici, organizzativi e finanziari richiesti.

Si allega alla presente la seguente documentazione:

- copia dei documenti di riconoscimento del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario della Società;
- logo ufficiale della Società in formato cartaceo a colori, impegnandosi sin da ora al successivo invio elettronico, in formato .jpg o .bmp, al Dipartimento Beach Soccer della L.N.D.;
- breve storia della Società (in cartaceo e per un massimo di quindici righe), impegnandosi sin da ora al successivo invio elettronico al Dipartimento Beach Soccer della L.N.D.

La Società si impegna altresì a trasmettere al Dipartimento Beach Soccer della L.N.D. una foto ufficiale della squadra, che dovrà pervenire in formato elettronico .jpg o .bmp oppure cartaceo.

Luogo e data _____

In Fede
IL PRESIDENTE

(timbro e firma)

Da presentare all'atto dell'iscrizione o entro il termine di Lunedì 28 Giugno 2021.

Lista n. 30 calciatori			
Nome – Cognome	Data di nascita	Documento (n. e tipo)	Num. maglia fisso
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			

Allenatore	Nome-Cognome	Data di nascita	Documento (n. e tipo)

Medico	Nome-Cognome	Data di nascita	Documento (n. e tipo)

Altri (eventuali)	Nome-Cognome	Data di nascita	Documento (n. e tipo)

Altri (eventuali)	Nome-Cognome	Data di nascita	Documento (n. e tipo)

Altri (eventuali)	Nome-Cognome	Data di nascita	Documento (n. e tipo)

In osservanza delle disposizioni in materia di tutela della privacy, di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e delle successive modifiche del D. Lgs. 101/2018 (Regolamento Ue 2016/679), si informa che il trattamento delle informazioni riguardanti i dati personali e anagrafici forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

Allegato B**CAMPIONATO BEACH SOCCER**
STAGIONE SPORTIVA 2021

Spett.le
Lega Nazionale Dilettanti
Piazzale Flaminio, 9
00196 Roma

La sottoscritta Società _____ con sede in _____

alla via / Piazza _____ in persona del sottoscritto legale rappresentante,

con la sottoscrizione del presente modulo, la Società riconosce, che la Lega Nazionale Dilettanti ("LND") potrà esercitare i diritti di ripresa e trasmissione radiofonica e/o televisiva, streaming o Social, o comunque con qualsiasi mezzo di diffusione, in diretta o differita, in tutto o in parte, delle gare ufficiali dell'intera stagione sportiva 2021. Nell'ambito dell'esercizio di tali diritti, la LND avrà facoltà di realizzare o far realizzare da terzi pubblicazioni, raccolte e ogni altro materiale editoriale o collezionabile, anche per via elettronica o interattiva, recanti collettivamente le immagini delle società affiliate, comprese quelle della Società e dei suoi tesserati, e raffiguranti i suoi segni distintivi. La Società prende atto che la LND potrà determinare gli eventuali criteri di ripartizione degli eventuali proventi derivanti dallo sfruttamento dei predetti diritti che sia ispirato a principi di mutualità nell'interesse del movimento del Beach Soccer. Il sottoscritto legale rappresentante della Società consente ed autorizza la LND ad effettuare le riprese televisive delle gare disputate dalla Società, impegnandosi a far partecipare ogni sua squadra alle gare trasmesse in diretta o differita televisiva e/o streaming, secondo la programmazione che di volta in volta sarà stabilita dalla LND e dal Dipartimento di Beach Soccer.

Data

Il Legale Rappresentante della Società
Timbro – Firma



COMUNICATO UFFICIALE N. 319 **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmette, in allegato, il C.U. 250/A della F.I.G.C., inerente le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2021/2022, per le Società di Serie A, Serie B e Serie C.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 MAGGIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 250/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 17 maggio 2021;
- ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2021/2022, per le società di Serie A, Serie B e Serie C;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

h a d e l i b e r a t o

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2021/2022, per le società di Serie A, Serie B e Serie C, di cui all'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 MAGGIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

TERMINI E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI TESSERAMENTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 PER SOCIETÀ DI SERIE A, B, E SERIE C

La data di deposito delle richieste di tesseramento presso la piattaforma federale telematica dedicata stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento, fatti salvi i casi per cui è prevista la decorrenza a far data dalla comunicazione della F.I.G.C.

1. Controlli, garanzie, visto esecutività

I controlli e le garanzie necessari sono previsti dalle disposizioni economico-finanziarie per le Società Professionistiche.

La variazione di tesseramento diviene efficace, salvo quanto previsto dal punto 14, con il rilascio del visto di esecutività comunicato dalla Lega competente tramite la piattaforma federale dedicata. Il calciatore può essere utilizzato dal giorno successivo a quello della data del visto di esecutività.

In particolare, per i calciatori professionisti, le società non potranno utilizzare gli stessi prima che venga emesso il visto di esecutività nemmeno per convocazioni, ritiri ed allenamenti, salvo l'assenso espresso della società titolare del precedente rapporto.

Gli accordi potranno essere esaminati soltanto se sottoscritti dal legale rappresentante della società, o da persona autorizzata a rappresentare ed impegnare validamente la Società agli effetti sportivi e nei rapporti federali, e dal calciatore. Ricevuto il visto di esecutività l'accordo non potrà essere più modificato in nessuna delle sue parti ad eccezione dei premi e/o indennizzi determinati con criteri analiticamente definiti che potranno essere inseriti (se non previsti nell'originario accordo), modificati o annullati (in presenza di condizione non ancora verificatasi), in qualsiasi momento entro il 28 febbraio 2022.

La società cedente è tenuta, per tutti gli effetti derivanti dalle pattuizioni intervenute con altra società, ad acquisire l'assenso del calciatore, nella forma della sottoscrizione autografa dell'accordo stesso.

2. Accordi preliminari

Richiamata la normativa di cui all'art. 105 commi 1 e 2 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., è consentito alle società ed ai calciatori di stipulare e depositare presso la piattaforma telematica federale accordi preliminari da lunedì 24 maggio 2021 e fino a mercoledì 30 giugno 2021, purché tali accordi non interessino società e calciatori dello stesso campionato e/o dello stesso girone in costanza di svolgimento dei campionati stessi.

I preliminari pervenuti dopo il 30 giugno 2021 saranno passati agli atti privi di efficacia.

3. Opzioni e controopzioni - artt. 101/6, 103/2 e N.O.I.F.

L'esercizio dei diritti di opzione e controopzione previsti nei trasferimenti e nelle cessioni di

contratto annuali e nelle cessioni di contratto biennali (ove non sia previsto il diritto di controopzione) relativi alla stagione sportiva 2020/2021 e nelle cessioni di contratto biennali relative alla stagione sportiva 2019/2020 deve essere effettuato:

- da lunedì 14 giugno a mercoledì 16 giugno 2021, per le opzioni;
- da giovedì 17 giugno a sabato 19 giugno 2021, per le controopzioni.

L'esercizio del diritto di opzione e controopzione deve essere effettuato utilizzando l'apposito modulo digitale generato dal portale federale.

A pena di nullità tale modulo deve essere depositato, attraverso la piattaforma telematica federale nei predetti termini.

Il visto di esecutività viene rilasciato soltanto dopo l'accertamento delle condizioni di cui alla presente normativa e a quella in essa richiamata.

I diritti di opzione previsti nelle cessioni di contratto temporanee biennali stipulate nella campagna trasferimenti della stagione sportiva 2020/2021, ove non sia previsto il diritto di controopzione, possono essere esercitati:

- da giovedì 1° luglio a martedì 31 agosto 2021 (ore 20.00)

I diritti di opzione previsti nelle cessioni di contratto temporanee biennali stipulate nella campagna trasferimenti della stagione sportiva 2020/2021, ove non sia previsto il diritto di controopzione, e nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto temporanei (anche biennali) stipulati nel primo periodo della campagna trasferimenti 2021/2022, ove non sia previsto il diritto di controopzione, possono essere esercitati:

- da lunedì 3 gennaio a lunedì 31 gennaio 2022 (ore 20.00)

4. Esercizio della società cessionaria di prolungare unilateralmente la cessione temporanea di contratto di un'ulteriore stagione sportiva (art. 103 comma 7 N.O.I.F.)

- da lunedì 14 giugno a mercoledì 16 giugno 2021

L'esercizio di prolungare unilateralmente deve essere effettuato utilizzando esclusivamente l'apposito modulo digitale generato dal portale federale.

Il visto di esecutività viene rilasciato soltanto dopo l'accertamento delle condizioni di cui alla presente normativa e a quella in essa richiamata.

5. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini seguenti:

a) Calciatori "Giovani di Serie" – art. 39/1 N.O.I.F.

Il tesseramento dei calciatori "Giovani di Serie" (primo tesseramento, tesserati come “giovani” per la medesima società professionistica che ne richiede il tesseramento come “giovane di serie” e/o svincolati a qualsiasi titolo) può essere richiesto in deroga all’art. 39, comma 1 delle N.O.I.F., fino a martedì 31 maggio 2022.

La data di deposito delle richieste presso la piattaforma federale telematica stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento, fatto salvo quanto diversamente previsto per le ipotesi di cui all’art. 40 comma 3 e comma 3 bis delle NOIF.

b) Calciatori Professionisti – art. 39/3 N.O.I.F.

Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 12, la richiesta di tesseramento di calciatori professionisti di seguito indicati dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

b1) Calciatori professionisti con precedente rapporto scaduto entro il 30 giugno 2021 o risolto a causa della non ammissione al campionato di competenza della società di appartenenza, nonché calciatori professionisti svincolati entro il 30 giugno 2021 o calciatori Giovani di Serie, giovani dilettanti e non professionisti svincolati ex artt. 32 bis, 107 108, 109, 110 e 114 comma 4 delle N.O.I.F.:

- *da giovedì 1° luglio 2021 a giovedì 31 marzo 2022*

b2) Calciatori professionisti con precedente rapporto, risolto ai sensi dell’articolo 117 N.O.I.F.:

- *da giovedì 1° luglio 2021 a martedì 31 agosto 2021 (ore 20.00)*

- *da lunedì 3 gennaio a lunedì 31 gennaio 2022 (ore 20.00)*

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato Serie C della stagione sportiva 2020/2021 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

- *da giovedì 1° luglio 2021 a martedì 31 agosto 2021 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione*

- *da lunedì 3 gennaio a lunedì 31 gennaio 2022 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica.*

c) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

- *da giovedì 1° luglio a sabato 31 luglio 2021 (ore 20.00)* – autonoma sottoscrizione;
- *da domenica 1° agosto a martedì 31 agosto 2021 (ore 20.00)* – con consenso della società dilettantistica;
- *da lunedì 3 gennaio a lunedì 31 gennaio 2022 (ore 20.00)* – con consenso della società dilettantistica

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

6. Trasferimenti calciatori “Giovani di Serie” o “Giovani Dilettanti” - artt. 100, 101 e 104 N.O.I.F.

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" tra Società Professionistiche e il trasferimento di un calciatore “Giovane Dilettante” o non professionista nei limiti di età di cui all’art. 100 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. da società dilettantistiche a società professionistiche può avvenire ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- *da giovedì 1° luglio 2021 a martedì 31 agosto 2021 (ore 20.00)*
- *da lunedì 3 gennaio a lunedì 31 gennaio 2022 (ore 20.00)*

Nei periodi di cui sopra il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli articoli 100, 101 e 104 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

7. Cessione di contratto stipulato con calciatori professionisti - artt. 95, 102, 103 e 104 N.O.I.F.

La cessione di un contratto stipulato con calciatore professionista (art. 102 delle N.O.I.F.) può avvenire nei seguenti periodi:

- *da giovedì 1° luglio 2021 a martedì 31 agosto 2021 (ore 20.00)*
- *da lunedì 3 gennaio a lunedì 31 gennaio 2022 (ore 20.00)*

Nei periodi di cui sopra, la cessione deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli artt. 95, 102, 103 e 104 delle N.O.I.F.

La cessione di contratto dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

Per le cessioni di contratto all'estero, si applicheranno i termini stabiliti dalle finestre di mercato delle Federazioni di destinazione.

8. Calciatori provenienti da Federazione Estera e primo tesseramento alla F.I.G.C. di calciatori mai tesserati all'estero

a) Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa di cui al Regolamento FIFA sullo Status e i trasferimenti dei calciatori, la richiesta di tesseramento di calciatori "professionisti" provenienti da Federazione estera (con lo status di dilettante o con quello di professionista) dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- *da giovedì 1° luglio 2021 a martedì 31 agosto 2021 (ore 20.00)*

- *da lunedì 3 gennaio a lunedì 31 gennaio 2022 (ore 20.00)*

Il mancato deposito della richiesta di tesseramento secondo le modalità sopra indicate comporterà il rigetto della richiesta di tesseramento.

b) La prima richiesta di tesseramento di calciatori "professionisti" mai tesserati all'estero dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- *da giovedì 1° luglio 2021 a martedì 31 agosto 2021 (ore 20.00)*

- *da lunedì 3 gennaio a lunedì 31 gennaio 2022 (ore 20.00)*

c) La richiesta di tesseramento di calciatori "professionisti" provenienti da Federazione estera con rapporto scaduto nella precedente stagione sportiva della Federazione di provenienza terminata entro sabato 31 luglio 2021 dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nel seguente periodo:

- *da giovedì 1° luglio 2021 a giovedì 31 marzo 2022*

d) La richiesta di tesseramento di calciatori "Giovani di Serie" provenienti da Federazione estera dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nel seguente periodo:

- *da giovedì 1° luglio 2021 a martedì 31 maggio 2022*

e) La prima richiesta di tesseramento alla F.I.G.C. di calciatori "Giovani di Serie" mai tesserati all'estero dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nel seguente periodo:

- *da giovedì 1° luglio 2021 a giovedì 31 maggio 2022*

I calciatori "Giovani di Serie" tesserati ai sensi delle lettere d) ed e) possono acquisire lo status di "professionista" a partire dalla prima finestra trasferimenti successiva alla data di decorrenza del tesseramento come giovane di serie.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Comunicato Ufficiale si fa rinvio alle N.O.I.F. e al Regolamento F.I.F.A. sullo Status e sul Trasferimento dei Calciatori in vigore.

9. Risoluzione di accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “Giovani di Serie” o di cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti - art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione può avvenire nei seguenti periodi:

- *da giovedì 1 luglio 2021 a martedì 31 agosto 2021 (ore 20.00) esclusivamente per le cessioni di contratto temporanee biennali avvenute nella precedente stagione sportiva;*
- *da lunedì 3 gennaio a lunedì 31 gennaio 2022 (ore 20.00) ad eccezione delle cessioni di contratto e dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della stagione sportiva 2021/22).*
- La risoluzione dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

10. Diritto di recesso dal trasferimento temporaneo o dalla cessione temporanea di contratto (art. 103 bis, commi 3 e 4, N.O.I.F.)

- *da giovedì 1° luglio 2021 a martedì 17 agosto 2021 (ore 20.00) esclusivamente per le cessioni di contratto temporanee biennali avvenute nella precedente stagione sportiva;*
- *da lunedì 3 gennaio a martedì 18 gennaio 2022 (ore 20.00) ad eccezione delle cessioni di contratto e dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della stagione sportiva 2021/22).*

L'esercizio del diritto di recesso deve essere effettuato utilizzando esclusivamente l'apposito modulo digitale generato dal portale federale.

A pena di nullità tale modulo deve essere depositato nei predetti termini presso la piattaforma federale telematica. A pena di nullità, il predetto modulo dovrà essere inviato a mezzo raccomandata a/r o mezzo equipollente al calciatore.

11. Conversione del trasferimento temporaneo o della cessione temporanea di contratto in trasferimento definitivo o cessione definitiva di contratto (art. 101, comma 5, e 103, comma 8, N.O.I.F.)

- *da giovedì 1° luglio 2021 a martedì 31 agosto 2021 (ore 20.00) esclusivamente per le cessioni di contratto temporanee biennali avvenute nella precedente stagione sportiva;*
- *da lunedì 3 gennaio a lunedì 31 gennaio 2022 (ore 20.00) ad eccezione delle cessioni di contratto e dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della*

stagione sportiva 2021/22.

12. Tesseramento in deroga calciatori professionisti con rapporto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia entro la fine di uno dei due periodi di campagna trasferimenti

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento FIFA in materia di Status e trasferimento dei calciatori, le società, nei termini sotto riportati, possono avanzare istanza di tesseramento di massimo 2 calciatori professionisti, il cui rapporto con la precedente società sia scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia entro la fine di uno dei due periodi di campagna trasferimenti. Qualora detti calciatori provengano da Federazione estera, restano ferme ed impregiudicate le limitazioni dettate annualmente dal Consiglio Federale per i calciatori cittadini di paesi non aderenti alla UE e alla EEE.

La richiesta di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

a) Contratto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia da giovedì 1° luglio 2021 alla fine del primo periodo di campagna trasferimenti:

- da mercoledì 1° settembre a lunedì 13 dicembre 2021 (ore 20.00)

- da martedì 1° febbraio a venerdì 25 febbraio 2022 (ore 20.00)

b) Contratto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia – da mercoledì 1° settembre 2021 alla fine del secondo periodo di campagna trasferimenti:

- da martedì 1° febbraio a venerdì 25 febbraio 2022 (ore 20.00)

c) In deroga all'art. 6.1 del Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori, un professionista il cui contratto è terminato e/o risolto per comprovati motivi legati all'emergenza epidemiologica COVID-19 ha il diritto di essere tesserato al di fuori dei periodi di tesseramento annuali fissati dalla Federazione, indipendentemente dalla data di scadenza o di risoluzione del contratto.

13. Termini annuali richiesti da norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) art. 33/2 N.O.I.F.: riconferma calciatori classe 2002 "Giovani di Serie" per rapporto di addestramento tecnico:

- da giovedì 1° luglio a giovedì 15 luglio 2021 (vale data di deposito presso la piattaforma federale telematica)

b) art. 33/2 N.O.I.F.: riconferma calciatori classe 2001 "Giovani di Serie" per primo contratto professionistico:

- *da martedì 1° giugno a mercoledì 30 giugno 2021* - (vale data di deposito presso la piattaforma federale telematica)

c) art. 107 N.O.I.F.: liste di svincolo per calciatori "Giovani di Serie":

- *da giovedì 1° luglio a giovedì 15 luglio 2021* - (vale data di deposito presso la piattaforma federale telematica)

- *da mercoledì 1° dicembre a mercoledì 15 dicembre 2021* - (vale data di deposito presso la piattaforma federale telematica)

d) art. 102/4 N.O.I.F.: esercizio del diritto di opzione, per il riacquisto del diritto alle prestazioni sportive del calciatore, previsto nelle cessioni definitive dei contratti relativi alla stagione sportiva 2019/2020:

- *giovedì 1° luglio 2021* - (vale data di deposito presso la piattaforma federale telematica)

14. Termini di decorrenza

La decorrenza del tesseramento e, per i professionisti, anche del rapporto contrattuale, è stabilita dalla data di deposito della documentazione presso la Lega competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, mentre l'utilizzazione sportiva del calciatore sarà possibile dal giorno successivo alla data del visto di esecutività.

Per i calciatori provenienti da Federazione estera la decorrenza del tesseramento è stabilita a partire dalla data indicata dalla F.I.G.C. nella lettera di autorizzazione del tesseramento, mentre l'utilizzazione sportiva del calciatore sarà possibile dal giorno successivo a tale data.

In conseguenza di ciò, nessuna prestazione può essere richiesta a qualunque titolo al calciatore, prima che sia intervenuto tale visto di esecutività.

L'esame della regolarità formale della documentazione inviata o depositata presso la Lega, nonché quello per il rispetto delle disposizioni economico-finanziarie emanate per tutte le nuove acquisizioni di rapporti avverranno secondo l'ordine di arrivo o di deposito, incluse le operazioni relative all'obbligo di trasformare una cessione temporanea di contratto in definitiva.

15. Modalità di liquidazione dei rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti

I rapporti tra le varie società per la campagna trasferimenti verranno liquidati (fatto salvo quanto disposto al successivo punto 16 valido per le sole società di Serie A e di Serie B) previa effettuazione di tutti gli adempimenti a copertura dei saldi passivi annuali o pluriennali previsti dal presente comunicato, in stanza di compensazione tramite Lega di competenza con i seguenti criteri ed alle seguenti scadenze:

A) operazioni poste in essere dal 1° luglio al 31 agosto 2021, nonché quelle definite entro il 30 giugno 2021 che producono effetti anche finanziari, ai fini della stanza di compensazione, nelle stagioni sportive successive:

- n. 1 rata pari al 20% del saldo finanziario della stagione sportiva 2021/2022;
- n. 8 rate pari al 10% cadauna del saldo finanziario della stagione sportiva 2021/2022;
- n. 1 rata pari al 100% solamente per i rapporti tra Società appartenenti a Leghe Professionistiche e Società appartenenti a Dipartimento Interregionale e Comitati Regionali del saldo finanziario della stagione sportiva 2021/2022.

Per quanto attiene la modalità di regolazione finanziaria dei ratei di cui sopra, in presenza di saldi passivi, la stessa dovrà avvenire a cura delle società debentrici come segue:

- n. 1 rata del 20%, da pagarsi “a pronti” a mezzo bonifico bancario in coerenza con i termini indicati nei successivi punti i), ii);
- le restanti 8 rate, assistite dalle garanzie di cui ai successivi paragrafi, con pagamento entro il termine di ciascun mese a partire dal 30 settembre 2021 e fino al 30 aprile 2022;

Per quanto attiene la modalità di regolazione finanziaria dei ratei di cui sopra, in presenza di saldi attivi, la stessa avverrà a cura delle Leghe di competenza come segue:

- n. 1 rata del 20% a partire dal mese di settembre 2021;
- le restanti 8 rate con cadenza mensile a partire dal mese di ottobre 2021;
- n. 1 rata pari al 100% solamente per i rapporti tra Società appartenenti a Leghe Professionistiche e Società appartenenti a Dipartimento Interregionale e Comitati Regionali con liquidazione del rateo a partire dal mese di dicembre 2021.

B) Operazioni poste in essere dal 3 gennaio 2022 al 31 gennaio 2022:

- n. 1 rata pari al 70% del saldo finanziario della stagione sportiva 2021/2022;
- n. 3 rate pari al 10% cadauna del saldo finanziario della stagione sportiva 2021/2022,
- n. 1 rata pari al 100% solamente per i rapporti tra Società appartenenti a Leghe Professionistiche e Società appartenenti a Dipartimento Interregionale e Comitati Regionali del saldo finanziario della stagione sportiva 2021/2022.

Per quanto attiene la modalità di regolazione finanziaria dei ratei di cui sopra, in presenza di saldi passivi, la stessa dovrà avvenire a cura delle società debentrici come segue:

- n. 1 rata del 70%, da pagarsi “a pronti” a mezzo bonifico bancario in coerenza con i termini indicati nel successivo punto iii);
- le restanti 3 rate, assistite dalle garanzie di cui ai successivi paragrafi, con pagamento entro il termine di ciascun mese a partire dal 28 febbraio 2022 e fino al 30 aprile 2022;

Per quanto attiene la modalità di regolazione finanziaria dei ratei di cui sopra, in presenza di saldi attivi, la stessa avverrà a cura delle Leghe di competenza come segue:

- n. 1 rata del 70% a partire dal mese di febbraio 2022;
- le restanti 3 rate con cadenza mensile a partire dal mese di marzo 2022;
- n. 1 rata pari al 100% solamente per i rapporti tra Società appartenenti a Leghe Professionistiche e Società appartenenti a Dipartimento Interregionale e Comitati Regionali con liquidazione del rateo a partire dal mese di marzo 2022.

I termini di deposito delle garanzie dirette ad assistere le rateizzazioni di cui ai superiori punti A) e B) saranno i seguenti:

- i) Gli adempimenti di cui al punto A), nonché il deposito delle garanzie dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere entro il 31 luglio 2021 devono essere effettuati dalle società di Serie A, B e Serie C, qualora non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante da operazioni di campagna trasferimenti effettuate negli anni precedenti, entro il termine perentorio del 9 agosto 2021 pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della competente Lega. Per quanto attiene la corresponsione da parte delle società debentrici della rata del 20%, da pagarsi “a pronti” a mezzo bonifico bancario, la stessa potrà essere alternativamente garantita unitamente alle restanti 8 rate. Tali operazioni dovranno essere assistite dalle garanzie previste dal successivo punto 17 eventualmente anche in combinazione tra loro.
- ii) Gli adempimenti di cui al punto A), nonché il deposito delle garanzie dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere dal 1° agosto 2021 ed entro il 31 agosto 2021, che non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante all’esito delle operazioni rese esecutive di cui al punto i) che precede, devono essere garantite dalle società di Serie A, di Serie B e Serie C, entro il termine perentorio del 10 settembre 2021, pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della competente Lega. Tali operazioni dovranno essere assistite dalle garanzie previste dal successivo punto 17 eventualmente anche in combinazione tra loro.
- iii) Gli adempimenti di cui al punto B), nonché il deposito delle garanzie dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere dal 3 gennaio 2022 ed entro il 31 gennaio 2022, che non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante dalla situazione di cui al punto ii) che precede, devono essere garantite entro il termine perentorio del 7 febbraio 2022 pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della competente Lega. Tali operazioni dovranno essere assistite dalle garanzie previste dal successivo punto 17 eventualmente anche in combinazione tra loro.
- C) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra Società di Serie A possono prevedere l’effettuazione dei pagamenti in massimo cinque stagioni agonistiche, con le modalità ed i limiti fissati dal competente organo della Lega. In ogni caso, qualora il pagamento sia fissato in quattro stagioni agonistiche, l’ultima rata non può essere superiore al 50% dell’intero ammontare della operazione e qualora sia fissato in 5 stagioni agonistiche, l’importo complessivo delle ultime due rate non può essere superiore al 50% dell’ammontare dell’intera operazione.
- D) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra società di Serie A e Serie B, tra società di Serie B, tra Società di Serie A e Serie C, nonché tra società di Serie B e Serie C, possono anche prevedere l’effettuazione dei pagamenti dovuti in due o tre stagioni agonistiche, con le modalità ed i limiti fissati dai competenti Organi delle Leghe di appartenenza delle suddette società.
- E) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra società della Serie C possono anche prevedere l’effettuazione dei pagamenti in due stagioni agonistiche.
- F) Relativamente ai precedenti punti A) e B), il primo adempimento finanziario e la prestazione contestuale delle garanzie per le rate successive costituiscono condizione essenziale per l’esame del contratto ai fini della concessione del visto di esecutività.
- G) Relativamente al punto D) che precede, negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto, il cui pagamento è previsto in due annualità, l’importo della seconda rata non può essere superiore al 70% dell’intero ammontare dell’operazione mentre negli accordi di trasferimento o di

cessione di contratto il cui pagamento è previsto in tre annualità, l'importo della terza rata non può essere superiore all'importo della prima rata e l'importo della seconda rata non può essere superiore al 70% dell'intero ammontare dell'operazione.

H) Relativamente al punto E) che precede, negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto il cui pagamento è previsto in due annualità, l'importo della seconda rata non può essere superiore al 50% dell'intero ammontare dell'operazione.

I) L'obbligo di trasformare una cessione temporanea di contratto in definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 3 bis, delle NOIF, previsto negli accordi stipulati, deve attuarsi (anche in caso di prestiti biennali) il primo giorno della stagione sportiva successiva a quella in cui si verifica la condizione sospensiva apposta all'obbligo di cui all'art. 103, comma 3 bis, delle NOIF.

16. Modalità di liquidazione dei rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti tra le società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra società di Serie A e Serie B

I rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti tra le società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B verranno definiti per la parte economica fissa, in compensazione tramite la Lega di competenza, secondo quanto disposto al precedente punto 15.

I premi e/o indennizzi, in deroga a quanto previsto dagli artt. 100, comma 3 e 4; 101, comma 7; 102, comma 5 e 103, comma 3 delle NOIF, potranno essere regolati direttamente fra le parti e non in stanza di compensazione, purché sia espressamente previsto nell'accordo di trasferimento. In tale caso, i premi e/o indennizzi non potranno comunque superare il 50% dell'importo complessivo dell'operazione. Il relativo diritto di credito maturerà, trascorsi 30 giorni dalla data del verificarsi della condizione sospensiva ad esso apposta, salvo diverso accordo scritto fra le parti depositato in Lega.

L'avvenuto pagamento diretto dei premi e/o indennizzi dovrà in ogni caso essere comunicato alla LNPA o alla LNPB dalla società debitrice entro 5 giorni dal suo verificarsi.

I saldi passivi annuali o pluriennali conseguenti ai premi e/o indennizzi (esclusi quelli in deroga) e/o ai premi e/o indennizzi inseriti in accordi stipulati tra le Società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B, devono essere obbligatoriamente assistiti dalle garanzie previste dal successivo punto 17, eventualmente anche in combinazione tra loro, da prestarsi alla LNPA o alla LNPB entro il termine perentorio del 30 giugno della stagione sportiva in cui si verifica la condizione prevista. È ammesso diverso accordo scritto fra le parti, da depositarsi in Lega, che preveda la prestazione delle suddette garanzie entro il primo termine successivo al suddetto 30 giugno fissato annualmente dal Consiglio Federale, per le società di Serie A e per le società di Serie B, al fine di effettuare gli adempimenti relativi alla copertura dei saldi passivi annuali o pluriennali.

L'obbligo di trasformare una cessione temporanea di contratto in definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 3 bis, delle NOIF, previsto negli accordi stipulati tra le Società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B, deve attuarsi (anche in caso di prestiti biennali) in deroga a quanto previsto dal punto 15 lett. I) il primo giorno della finestra di mercato immediatamente successiva a quella in cui si verifica la condizione sospensiva apposta all'obbligo di cui all'art. 103, comma 3 bis, delle NOIF.

I rapporti economici tra le società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B connessi a quanto precede verranno definiti, in compensazione tramite la Lega di competenza, secondo quanto disposto al precedente punto 15. Per le società la contabilizzazione avviene sempre all'avveramento della condizione sospensiva.

I saldi passivi annuali o pluriennali conseguenti all'attuazione dell'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, inserito negli accordi stipulati successivamente al presente C.U. tra le Società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B, devono essere obbligatoriamente assistiti dalle garanzie previste dal successivo punto 17, eventualmente anche in combinazione tra loro, da prestarsi alla LNPA o alla LNPNB:

(a) entro il primo termine successivo alla data di chiusura della finestra invernale di mercato, fissato annualmente dal Consiglio Federale per la effettuazione degli adempimenti relativi alla copertura dei medesimi saldi, se la condizione sospensiva apposta all'obbligo di cui all'art. 103, comma 3 bis, delle NOIF si è verificata prima dell'apertura della finestra invernale di mercato, ovvero;

(b) entro il termine del 30 giugno della stagione sportiva in corso al momento del verificarsi della suddetta condizione sospensiva, se quest'ultima interviene durante o dopo la finestra invernale di mercato. È ammesso diverso accordo scritto fra le parti, da depositarsi in Lega, che preveda la prestazione delle suddette garanzie entro il primo termine successivo al suddetto 30 giugno, fissato annualmente dal Consiglio Federale, per le società di Serie A e per le società di Serie B, al fine di effettuare gli adempimenti relativi alla copertura dei saldi passivi annuali o pluriennali.

17. Garanzie

Le garanzie richiamate ai precedenti punti 15 e 16, dirette a garantire il funzionamento della compensazione finanziaria dei saldi attivi e passivi delle operazioni di trasferimento calciatori dalle diverse società, dovranno essere le seguenti:

a) fideiussione bancaria per le società di Serie A e di Serie B o garanzia bancaria a prima richiesta per le società di Serie C, rilasciate da Banche che figurino nell'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, secondo i modelli conformi a quelli predisposti, e pubblicati, dalle Leghe di appartenenza;

b) polizza fideiussoria assicurativa per le società di Serie A, di Serie B e di Serie C emessa secondo il modello conforme a quello predisposto, e pubblicato, dalla Lega di appartenenza.

- Per le società di Serie A, la polizza fideiussoria assicurativa deve essere emessa da impresa di assicurazione iscritta nell'Albo IVASS ed autorizzata all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private, con un rating minimo A3 se accertato dalla *Moody's* o A- se accertato da Standards & Poor's o A- se accertato da Fitch, ovvero "Good" se accertato dall'agenzia A.M. Best Rating o rating di pari valore se accertato da altre Agenzie globali; ovvero ii) con un rating minimo Baa3 se accertato dalla *Moody's* o BBB se accertato da Standards & Poor's o da Fitch e a condizione che l'impresa di assicurazione possieda un volume premi complessivo nei rami danni non inferiore ad Euro 1.000.000.000,00 e abbia un patrimonio netto non inferiore a Euro 2.000.000.000,00.

L'impresa di assicurazione deve avere sede stabile in Italia ed essere soggetta al controllo di

solvibilità dell'Autorità di Vigilanza Italiana.

- Per le società di Serie B e di Serie C, la polizza fideiussoria assicurativa deve essere emessa da società assicurative che: b1) siano iscritte nell'Albo IVASS; b2) siano autorizzate all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private; b3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da Moody's o BBB se accertato da Standard & Poor's o BBB se accertato da Fitch ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; b4) in assenza del documento SFCR sopra richiamato, abbiano un rating minimo A3 se accertato da Moody's o A- se accertato da Standards & Poor's o A- se accertato da Fitch ovvero "Good" se accertato dall'agenzia A.M. Best Rating. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione.

L'accettazione della garanzia è subordinata all'assenza di contenziosi tra le Leghe e l'ente emittente.

c) La fideiussione bancaria o, nelle ipotesi di cui alla precedente lett. b), la polizza fideiussoria assicurativa emessa da impresa di assicurazione avente i requisiti ivi previsti, dovrà riportare esplicita dichiarazione della Banca o della impresa di assicurazione di rinuncia alla escussione preventiva della Società ed esplicita dichiarazione di rinuncia alla opponibilità al creditore garantito delle eccezioni di cui all'art.1945 del codice civile, nonché, per le società di Serie B e di Serie C, dichiarazione di rinuncia alla surroga ed al regresso nei confronti della società, restando alla banca o alla impresa di assicurazione la facoltà di recuperare il suo credito soltanto nei confronti dei soci o degli amministratori della Società che hanno contro garantito la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa.

d) Inoltre, le sole Società di Serie A potranno utilizzare, in alternativa o congiuntamente alle altre forme di garanzia sopra previste, la cessione - da realizzarsi secondo il modello e le modalità conformi a quelli predisposti dalla medesima LNPA - dei crediti, della sola stagione sportiva in corso, a seguito della vendita centralizzata dei diritti audiovisivi e non altrimenti vincolati.

Non sarà in alcun modo possibile utilizzare i saldi attivi delle annualità in compensazione o comunque a copertura dei saldi passivi delle restanti annualità.

Per i debiti della Società pagati alla banca o alla impresa di assicurazione dai soci o amministratori a seguito dell'escussione della garanzia da loro prestata, la Società, in contropartita della riduzione del debito per le operazioni di trasferimento, iscriverà per pari importo un debito postergato ed infruttifero nei confronti dei soci o amministratori escussi dalla Banca.

18. Ulteriori adempimenti per le società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B

Qualora, nel corso della stagione sportiva 2021/2022, per le società di Serie A e di Serie B, il costo dei compensi lordi - fissi e variabili - dei tesserati, dei dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega (di seguito i "Compensi Lordi Totali" e i "Tesserati") superi il costo complessivo del monte contrattuale determinato dai contratti pluriennali in essere per la stagione sportiva 2021/2022 e dai contratti scaduti al 30 giugno 2021, così come accertato dalla competente Lega e risultante alla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale (di seguito il "Massimale"), le stesse dovranno prestare idonea garanzia integrativa a copertura integrale dell'eccedenza rispetto al Massimale così determinato. Tale garanzia dovrà essere fornita esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta, secondo i modelli predisposti dalla Lega di competenza, rilasciata da:

- a) banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia;
- b) per le società di Serie A, impresa di assicurazione iscritta nell'Albo IVASS ed autorizzata all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private, con un rating minimo A3 se accertato dalla *Moody's* o A- se accertato da Standards & Poor's o A- se accertato da Fitch, ovvero "Good" se accertato dall'agenzia A.M. Best Rating o rating di pari valore se accertato da altre Agenzie globali; ovvero ii) con un rating minimo Baa3 se accertato dalla *Moody's* o BBB se accertato da Standards & Poor's o da Fitch e a condizione che l'impresa di assicurazione possieda un volume premi complessivo nei rami danni non inferiore ad Euro 1.000.000.000,00 e abbia un patrimonio netto non inferiore a Euro 2.000.000.000,00. L'impresa di assicurazione deve avere sede stabile in Italia ed essere soggetta al controllo di solvibilità dell'Autorità di Vigilanza Italiana;
- c) per le società di Serie B, impresa di assicurazione iscritta nell'Albo IVASS ed autorizzata all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private, con un rating minimo Baa2, se accertato da *Moody's* o BBB se accertato da Standard & Poor's o BBB se accertato da Fitch ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione. In assenza del documento SFCR sopra richiamato, l'impresa di assicurazione deve avere un rating minimo A3 se accertato da *Moody's* o A- se accertato da Standards & Poor's o A- se accertato da Fitch ovvero "Good" se accertato dall'agenzia A.M. Best Rating. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione.
- L'accettazione della garanzia è subordinata all'assenza di contenziosi tra le Leghe e l'ente emittente.

Ai fini del calcolo dei Compensi Lordi Totali e del Massimale non concorrono i compensi variabili lordi relativi ai premi pattuiti tra Tesserati e società non determinabili nel loro ammontare massimo raggiungibile e i premi individuali e collettivi legati al conseguimento di un risultato sportivo di squadra. Concorrono nella misura del 100% i corrispettivi premiali per il raggiungimento di un determinato numero di presenze, mentre concorrono al 30% i corrispettivi premiali legati ad altri risultati individuali determinati nel loro ammontare massimo raggiungibile.

Per le società neopromosse in Serie A ed in Serie B al termine della stagione sportiva 2020/2021 il Massimale come sopra determinato sarà aumentato nella misura del 60%, mentre nel caso di retrocessione in Serie B al termine della stagione sportiva 2020/2021 il Massimale sarà diminuito nella misura del 30%.

L'ammontare dei Compensi Lordi Totali dovrà essere verificato dalla Lega di competenza alle scadenze sotto indicate.

In caso di superamento del Massimale alla data del 31 luglio 2021, la società non sarà ammessa ad ulteriori operazioni di acquisizione dei diritti alle prestazioni dei calciatori ed ad ogni altra operazione di tesseramento sino al deposito della garanzia integrativa o alla copertura dell'eccedenza attraverso la cessione, risoluzione o rinegoziazione dei contratti dei Tesserati in essere.

In caso di persistente o di nuovo superamento del Massimale non ancora garantito alla data del 31 agosto 2021, la società non sarà ammessa ad ulteriori operazioni di acquisizione dei diritti alle prestazioni dei calciatori ed ad ogni altra operazione di tesseramento sino al deposito della garanzia integrativa o alla copertura dell'eccedenza attraverso la cessione, risoluzione o rinegoziazione dei contratti dei tesserati in essere.

In caso di persistente o di nuovo superamento del Massimale non ancora garantito alla data del 15 gennaio 2022, la società non sarà ammessa ad ulteriori operazioni di acquisizione dei diritti alle

prestazioni dei calciatori ed ad ogni altra operazione di tesseramento sino al deposito della garanzia integrativa o alla copertura dell'eccedenza attraverso la cessione, risoluzione o rinegoziazione dei contratti dei tesserati in essere.

In caso di persistente o di nuovo superamento del Massimale non ancora garantito alla data del 31 gennaio 2022, la società non sarà ammessa ad ulteriori operazioni di acquisizione dei diritti alle prestazioni dei calciatori ed ad ogni altra operazione di tesseramento sino al deposito della garanzia integrativa o alla copertura dell'eccedenza attraverso la cessione, risoluzione o rinegoziazione dei contratti dei tesserati in essere.

Il mancato deposito della garanzia integrativa o la mancata copertura dell'eccedenza entro il 15 febbraio 2022 costituisce illecito disciplinare e sarà sanzionato, su deferimento della Procura federale, dagli Organi della Giustizia Sportiva con l'ammenda non inferiore al 20% dell'importo della garanzia integrativa richiesta.

Le presenti disposizioni non trovano applicazione nel caso in cui l'indicatore di liquidità calcolato secondo quanto previsto dall'art. 85 delle N.O.I.F., al 31 marzo 2021, per la sessione di mercato estiva, e al 30 settembre 2021, per la sessione di mercato invernale, rispetti la misura minima di 0,8. A tal fine, in caso di mancato rispetto di tale misura minima, non sarà preso in considerazione l'eventuale ripristino della stessa attraverso le modalità previste dalla normativa federale.

Norma programmatica

Per la stagione sportiva 2022/2023, i Compensi Lordi Totali non potranno eccedere il 90% del Massimale determinato dai contratti pluriennali in essere per la medesima stagione sportiva e dai contratti scaduti al 30 giugno 2022.

Per la stagione sportiva 2023/2024, i Compensi Lordi Totali non potranno eccedere l'80% del Massimale determinato dai contratti pluriennali in essere per la medesima stagione sportiva e dai contratti scaduti al 30 giugno 2023.

19. Ulteriori adempimenti per società della Lega Italiana Calcio Professionistico

Per le Società della Lega Italiana Calcio Professionistico, qualora nel corso della stagione sportiva 2021/2022 il proprio ammontare dei compensi lordi, fissi e variabili dei tesserati (ivi inclusi i premi collettivi) superi il massimale di euro 1.000.000,00, dovranno prestare idonea garanzia integrativa a copertura del 40% dell'eccedenza rispetto ad euro 1.000.000,00. Tale garanzia dovrà essere fornita esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta, secondo i modelli predisposti dalla Lega Pro, rilasciata da:

- a) banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia;
- b) impresa di assicurazione iscritta nell'Albo IVASS ed autorizzata all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private, con un rating minimo Baa2, se accertato da Moody's o BBB se accertato da Standard & Poor's o BBB se accertato da Fitch ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione. In assenza del documento SFCR sopra richiamato, l'impresa di assicurazione deve avere un rating minimo A3 se accertato da Moody's o A- se accertato da Standards & Poor's o A- se accertato da Fitch ovvero "Good" se accertato dall'agenzia A.M. Best Rating. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione. L'accettazione della garanzia è subordinata all'assenza di contenziosi tra le Leghe e l'ente emittente.

Non concorrono a determinare il suddetto massimale, il cui superamento comporta il deposito della garanzia integrativa, i compensi variabili lordi relativi ai premi pattuiti tra tesserati e società al raggiungimento di un determinato numero di goal o al conseguimento della promozione al campionato superiore.

L'integrazione della garanzia dovrà essere depositata presso la Lega Pro:

- entro il 9/08/2021 per i contratti preliminari valevoli per la stagione 2021/2022;
- entro il 9/08/2021 per i contratti depositati dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021;
- entro l'8/09/2021 per i contratti depositati dal 1° agosto 2021 al 31 agosto 2021;
- entro il 8/02/2022 per i contratti depositati dal 3 gennaio 2022 al 31 gennaio 2022;
- entro il termine di otto giorni per tutti i contratti depositati al di fuori dei periodi di campagna trasferimenti di cui sopra.

L'inosservanza di tale prescrizione determinerà la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della Lega Italiana Calcio Professionistico, nonché l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g) del C.G.S., nella misura minima di 1 punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2021/2022.

Qualora il massimale di euro 1.000.000,00 risulti superato già al 1° luglio 2021, per effetto di precedenti contratti ratificati e valevoli per la stagione sportiva 2021/2022, la società interessata dovrà depositare le prescritte garanzie entro il 9/08/2021.

Le società della Lega Italiana Calcio Professionistico che abbiano puntualmente effettuato gli adempimenti previsti dall'art. 85 lett. C) paragrafi IV e V delle N.O.I.F., in ordine al versamento degli emolumenti, delle ritenute e dei contributi, potranno ridurre, in misura proporzionale agli importi corrisposti, le fidejussioni integrative rilasciate a seguito del superamento dei massimali sui compensi contrattuali lordi dei tesserati.

Qualora nel corso della stagione sportiva l'ammontare residuo dei compensi lordi, fissi e variabili dei tesserati (ivi inclusi i premi collettivi) si riduca al di sotto del massimale di euro 1.000.000,00, la società interessata potrà richiedere lo svincolo totale della garanzia in essere prestata ai sensi del presente paragrafo.

20. Sanzioni

Fatta salva ogni norma federale applicabile in materia, nei casi in cui non siano state rispettate le presenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi che una società ponga in essere atti in contrasto con le norme di controllo emanate, sono previste le seguenti sanzioni:

- a) per la partecipazione a gare ufficiali di calciatori in un periodo precedente a quello ammesso dalla presente normativa, si applica l'art. 10 punto 6, del Codice di Giustizia Sportiva, salvo nei casi in cui si debba applicare l'art. 39 delle NOIF e nei limiti dello stesso articolo;
- b) le società che pur risultando inibite ad acquistare diritti onerosi sulle prestazioni sportive dei calciatori o costituire rapporti con calciatori professionisti o "Giovani di Serie" dai quali derivino comunque obbligazioni di natura patrimoniale, pongono ugualmente in essere tali rapporti, vengono deferite per violazione dell'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, ed inoltre sono soggette alle previsioni di intervento ai sensi degli artt. 12 e 13 Legge 91/81;
- c) la mancata esecutività dei contratti e/o la mancata prestazione delle garanzie nei termini previsti

dal presente Comunicato Ufficiale, direttamente imputabile ad una società, costituisce per la medesima violazione dei divieti e dei doveri previsti dall'art. 31, comma 10 del Codice di Giustizia Sportiva e comporta l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva, nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2021-2022;

d) le società che, per la mancata copertura nei termini previsti delle esposizioni contratte, non ricevono il visto di esecutività, sono soggette da parte del tesserato e, nel caso di trasferimento o cessione di contratto, da parte della società di provenienza, ad azioni - da esperire presso l'organo federale competente a mezzo regolare ricorso - per il riconoscimento di un equo indennizzo a fronte dell'inadempienza verificatasi.



**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 129

**Oggetto- Conversione in Legge n. 69 del 21 maggio 2021, del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 –
“Sostegni”**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 17-2021 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l’oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilî)

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 17 – 2021

Oggetto- Conversione in Legge n. 69 del 21 maggio 2021, del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 – “Sostegni”

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021 – S.O. n. 21 - la Legge n. 69 del 21 maggio 2021, di conversione del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 – “Sostegni” - di cui è stata data notizia con le Circolari di questa Lega nn. 98 del 25 marzo 2021 e 108 del 16 aprile 2021.

Si riportano, di seguito, le novità e le modifiche apportate con la nuova Legge che più possono interessare le ASD e SSD affiliate alla LND.

E' stato inserito l'**art. 01**, che ha prorogato al 30 settembre 2021 il versamento del saldo e della 1^a rata di acconto dell'IRAP, dovuto dai soggetti che non avevano titolo all'agevolazione recata dal comma 3 dell'art. 24 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunità Europea – “Aiuti di Stato” -. Il versamento, senza applicazioni di interessi e sanzioni era previsto al 30 aprile 2021 (art. 42-bis, comma 5 del D.L. n. 104/2020).

L'**art. 1-bis** stabilisce in materia di rivalutazione dei beni d'impresa di cui all'art. 110 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, prevedendo con il comma 4-bis dello stesso art. 110, che la rivalutazione può essere eseguita anche nel Bilancio relativo all'esercizio immediatamente successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (in precedenza “a quello in corso al 31 dicembre 2020”).

L'**art. 1-ter** riconosce un contributo a fondo perduto nella misura massima di 1.000,00 euro ai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d'impresa, in base alle risultanze del Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, è iniziata nel corso del 2019 (*start-up*), ai quali non spetta il contributo di cui all'art. 1 del Decreto, in quanto l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 non è inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, purchè siano rispettati gli altri requisiti e le altre condizioni previste dal medesimo art. 1.

L'**art. 6-sexies** prevede l'esenzione dal versamento della prima rata dell'IMU relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 1, commi da 1 a 4 del Decreto. Trattasi dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa arte o professione con ricavi commerciali o con compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello incorso alla data di entrata in vigore del Decreto a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. L'esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

L'**art. 14-bis** incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione del Fondo Unico per il sostegno delle ASD e SSD, istituito dal D.L. n. 137/2020 per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Con DPCM, su proposta dell'Autorità di Governo delegata in materia di Sport, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

L'importo è destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto per le ASD e SSD che hanno sospeso l'attività sportiva.

I commi da 7 a 11 dell'art. 30, nel testo modificato in sede di conversione in Legge, recano norme di proroga dell'entrata in vigore dei Decreti Legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40, in materia di riforma dello Sport.

Di particolare importanza è quanto stabilito dal nuovo testo del comma 7 dell'art. 30 che proroga al **31 dicembre 2023** l'entrata in vigore delle disposizioni recate dagli artt. da 25 a 37 del D. Lgs. n. 36/2021.

Trattasi delle norme che modificano profondamente l'attuale disciplina del rapporto di lavoro nel settore sportivo dilettantistico e quella relativa all'abolizione del vincolo sportivo, prevista dall'art. 31 del D. Lgs. n. 36, a decorrere dal 1° luglio 2022. Delle suddette norme è stata data notizia con le Circolari LND nn. 95 e 96 del 23 marzo 2021.

Resta invariata l'entrata in vigore prevista dal 1° gennaio 2021 delle norme civilistiche recate dagli artt. da 1 a 24 del D. Lgs. n. 36, e quelle in materia di sostegno delle donne nello sport, in materia di laureati in scienze motorie, in materia di pari opportunità per le persone con disabilità nell'accesso ai **Gruppi Sportivi Militari e dei Corpi Civili dello Stato**, in materia di **Gruppi Sportivi Militari**.

Le norme di cui all'art. 52 dello stesso Decreto n. 36, recante abrogazione di alcune leggi, invece, entreranno in vigore il 1° luglio 2022, determinando un vuoto legislativo intercorrente tra il momento di abrogazione delle norme vigenti prima della riforma e quelle di operatività delle nuove disposizioni.

Il successivo **comma 8 dell'art. 30** dispone che le norme recate dal D. Lgs. n. 37/2021 (rapporti di rappresentanza di atleti e agenti sportivi) si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023.

Dalla stessa data, per effetto del successivo **comma 9**, si applicano le disposizioni recate dal D. Lgs. n. 38 (impiantistica sportiva) e, per effetto del **comma 10**, quelle di cui al D. Lgs. n. 39 (semplificazione degli adempimenti degli Organismi sportivi; ai sensi del successivo **comma 11** si applicano, sempre dal 31 dicembre 2023, le disposizioni recate dal D. Lgs. n. 40 (discipline degli sport invernali).

L'**art. 36-ter** dispone in materia di misure per l'attività sportiva. In particolare, viene sostituito all'art. 216 del D.L. n. 34/2020, il comma 4. **Nel nuovo testo il comma 4 del Decreto n. 34/20** prevede che la sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse all'epidemia da COVID-19, si qualifica come sopravvenuta impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1463 del Codice Civile. I soggetti che offrono i servizi sportivi possono riconoscere agli acquirenti dei servizi sportivi stessi, alternativamente al rimborso o allo svolgimento delle attività con modalità a distanza quando realizzabili, un *voucher* di valore pari al credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale.

L'**art. 40-quater** dispone la proroga della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per il mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione del Decreto di trasferimento degli immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari:

- a) fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;
- b) fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021.



**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 130

OGGETTO: decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Fabio Nobile, Sig. Davide Pasqualessi, Sig. Roberto Cirillo e Sig.ra Teresa Giarnera

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della nota della F.I.G.C., prot. 16569/SS/20-21, inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)



Roma, 25 maggio 2021
Prot. 16569/SS 20-21
FIGC/Segreteria Generale

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A
Milano

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B
Milano

LEGA PRO
Firenze

LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Roma

A.I.C.
Vicenza

A.I.A.C.
Firenze

A.I.A.
S e d e

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
S e d e

SETTORE TECNICO
Firenze

e, p.c.: **UFFICIO TESSERAMENTO**
S e d e

Oggetto: Decisione del Tribunale Nazionale Antidoping

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rendono note le decisioni assunte in data 24 maggio 2021 dal Tribunale Nazionale Antidoping del CONI nei confronti di:

FABIO NOBILE, (soggetto non tesserato).

Con detta decisione è stata inflitta al Sig. NOBILE la sanzione della inibizione per anni quattro (4) a decorrere dal giorno 24 maggio 2021 e con scadenza al 23 maggio 2025.

DAVIDE PASQUALESSI, (soggetto non tesserato).

Con detta decisione è stata inflitta al Sig. PASQUALESSI la sanzione della inibizione per anni quattro (4) a decorrere dal giorno 24 maggio 2021 e con scadenza al 23 maggio 2025.

ROBERTO CIRILLO, (soggetto non tesserato).

Con detta decisione è stata inflitta al Sig. CIRILLO la sanzione della inibizione per anni sei (6) a decorrere dal giorno 24 maggio 2021 e con scadenza al 23 maggio 2027.

TERESA GIARNERA, (soggetto non tesserato).

Con detta decisione è stata inflitta al Sig.ra GIARNERA la sanzione della inibizione per anni quattro (4) a decorrere dal giorno 24 maggio 2021 e con scadenza al 23 maggio 2025.

Cordiali saluti.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Antonio Di Sebastiano)





**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 131

OGGETTO: decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig.ra Valentina Rossi, Sig. Davide Varani, Sig. Antonio Luchena e Sig. Simone Maccarone

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della nota della F.I.G.C., prot. 16626/SS/20-21, inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)



Roma, 26 maggio 2021
Prot. 16626/SS 20-21
FIGC/Segreteria Generale

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A
Milano

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B
Milano

LEGA PRO
Firenze

LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Roma

A.I.C.
Vicenza

A.I.A.C.
Firenze

A.I.A.
S e d e

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
S e d e

SETTORE TECNICO
Firenze

e, p.c.: **UFFICIO TESSERAMENTO**
S e d e

Oggetto: Decisione del Tribunale Nazionale Antidoping

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rendono note le decisioni assunte in data 25 maggio 2021 dal Tribunale Nazionale Antidoping del CONI nei confronti di:

VALENTINA ROSSI, (soggetto non tesserato).

Con detta decisione è stata inflitta al Sig.ra ROSSI la sanzione della inibizione per anni due (2) a decorrere dal giorno 25 maggio 2021 e con scadenza al 24 maggio 2023.

DAVIDE VARANI, (soggetto non tesserato).

Con detta decisione è stata inflitta al Sig. VARANI la sanzione della inibizione per anni due (2) a decorrere dal giorno 25 maggio 2021 e con scadenza al 24 maggio 2023.

ANTONIO LUCHENA, (soggetto non tesserato).

Con detta decisione è stata inflitta al Sig. LUCHENA la sanzione della inibizione per anni quattro (4) a decorrere dal giorno 25 maggio 2021 e con scadenza al 24 maggio 2025.

SIMONE MACCARONE, (soggetto non tesserato).

Con detta decisione è stata inflitta al Sig. MACCARONE la sanzione della inibizione per anni quattro (4) a decorrere dal giorno 25 maggio 2021 e con scadenza al 24 maggio 2025.

Cordiali saluti.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Antonio Di Sebastiano)





**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 132

**Oggetto: D. L. n 73 del 25 maggio 2021, recante misure urgenti per il sostegno delle imprese
– “Sostegni 2” –**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 18-2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l’oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibia)

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 18 – 2021

Oggetto: D. L. n 73 del 25 maggio 2021, recante misure urgenti per il sostegno delle imprese
– “Sostegni 2” –

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021, il D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, recante misure urgenti per il sostegno delle imprese, cd. “Sostegni 2”.

Si riportano, di seguito, le disposizioni che interessano in particolare il mondo dello sport dilettantistico e alcune delle norme che, destinate ad una pluralità di soggetti, interessano anche le ASD e SSD associate alla LND.

Art 10 – Misure di sostegno al settore sportivo

Il comma 1 stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 81 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (L. 13 ottobre 2020, n. 126) **si applicano anche per le spese sostenute durante l'anno di imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.**

Trattasi di un credito d'imposta, concesso ex art. 81 del D.L. n. 104/20, a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie o sponsorizzazioni nei confronti di Leghe che organizzano campionati a squadre nell'ambito di discipline olimpiche, ovvero a favore di Società Sportive Professionistiche e SSD e ASD, iscritte nel Registro CONI e che svolgono attività giovanile (*vedasi la Circolare LND n. 16 del 18 agosto 2020*).

Il credito d'imposta è previsto nella misura del 50% degli investimenti effettuati, per effetto del comma 1 del D.L. n. 73 in oggetto, **a decorrere dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.** Sono escluse, come previsto dall'art. 81 del D.L. n. 104, le sponsorizzazioni effettuate nei confronti dei soggetti che hanno optato per la Legge n. 398/91.

L'investimento non deve essere inferiore a 10 mila euro ed è rivolto a soggetti con ricavi commerciali nel 2019 pari ad almeno 200 mila euro e fino a 15 milioni di euro.

Il comma 3 istituisce, per l'anno 2021, un fondo con una dotazione di 56 milioni di euro al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19, in favore delle Società Sportive Professionistiche che nell'anno 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro e delle **SSD e ASD iscritte al Registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici.**

Con DPCM, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, sono definite le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

Il comma 5 incrementa di **180 milioni di euro per l'anno 2021**, la dotazione del **“Fondo unico per il sostegno delle Associazioni Sportive e Società Sportive Dilettantistiche”** istituito ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 137/2020.

L'importo di cui al comma 5 è destinato – **comma 6** - all'erogazione di contributi a fondo perduto per le ASD e SSD che hanno sospeso l'attività sportiva.

Con DPCM, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, sono individuate, ai fini dell'attuazione del comma 6, le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

Con i **commi da 8 a 12** sono stati potenziati i fondi gestiti dall'Istituto per il Credito Sportivo per le garanzie del credito che potranno coprire, tra l'altro, fino al 100% dell'ammontare del finanziamento

garantito, della durata massima di 120 mesi, con un importo massimo garantito per singolo beneficiario di 30 mila euro.

Art. 44 – Indennità per i Collaboratori Sportivi

Comma 1 - E' erogata dalla Società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 220 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennità complessiva determinata ai sensi del successivo comma 2, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Associate, gli EPS, le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR i quali, in conseguenza del Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza.

L'ammontare dell'indennità di cui al comma 1 – **comma 2** – è così determinata:

- ai soggetti che nell'anno d'imposta 2019 hanno percepito compensi relativi all'attività sportiva in misura superiore ai 10 mila euro annui, spetta la somma complessiva di 2.400,00 euro;
- ai soggetti che hanno percepito nell'anno 2019 compensi tra 4 mila e 10 mila euro annui, spetta la somma complessiva di 1.600,00 euro;
- ai soggetti che hanno percepito nel 2019 compensi in misura inferiore a 4 mila euro annui, spetta la somma complessiva di 800,00 euro.

La Società Sport e Salute S.p.A. acquisisce dall'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beneficiari.

Ai fini dell'erogazione delle indennità – **comma 4** – i lavoratori autocertificano, per ciascuna mensilità, la persistenza dei presupposti e delle condizioni di cui al precedente comma 1.

Il comma 7 prevede che al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi sociali perseguiti con le indennità Covid-19, previste in favore dei lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione sportiva, ai lavoratori che abbiano presentato domanda sia a Sport e Salute S.p.A. sia all'INPS, ai quali sia conseguito il riconoscimento delle indennità ai sensi degli artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del D.L. n. 18/2020, degli artt. 84 e 222, del D.L. n. 34/2020, degli artt. 9 e 10 del D.L. n. 104/2020, degli artt. 15 e 15-bis del D.L. n. 137/2020 e dell'art. 10 del D.L. 41/2021, o altre indennità o misure di sostegno previste dalla normativa per il periodo emergenziale, si applicano le disposizioni dei commi da 8 a 10 che seguono.

Fermo restando – **comma 8** – il divieto di cumulo previsto dall'art. 31 del D.L. n. 18/2020, la Società Sport e Salute S.p.A. acquisisce dall'INPS i dati relativi ai pagamenti effettuati dall'Istituto per i soggetti di cui al comma 7 e, previo accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per ciascuna indennità prevista in favore dei lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione sportiva, verifica l'ammontare delle indennità e ne liquida l'importo spettante, detraendo le somme eventualmente già erogate da Sport e Salute S.p.A. o dall'INPS nel limite di spesa di 35,8 milioni di euro per l'anno 2021.

Le indennità di cui ai commi da 7 a 10 – **comma 9** - non concorrono alla formazione del reddito e non sono riconosciute ai percettori di altri redditi da lavoro e del reddito di cittadinanza.

Il comma 10 stabilisce che ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per le indennità di cui al comma 8, i soggetti di cui al comma 7 presentano sulla piattaforma informatica prevista dal Decreto del MEF di concerto con il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport del 6 aprile 2020, una dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 (autocertificazione) che prende luogo della dichiarazione resa all'atto della presentazione della domanda di cui al comma 7.

Disposizioni che interessano la generalità dei contribuenti.

Art. 1 – Contributo a fondo perduto –

Con i **commi 1 e 2** è riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto (CFP) a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del Decreto e, inoltre, presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021, convertito in Legge n. 69 del 21 maggio 2021 (vedasi le Circolari LND n. 98 del 25 marzo e 108

del 16 aprile 2021) e che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo.

Il nuovo CFP spetta nella misura del 100% del contributo già riconosciuto ai sensi dell'art. 1 del predetto D.L. n. 41, ed è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul c/c bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo ovvero è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo.

Al contributo – **comma 3** - si applicano le disposizioni di cui al comma 7, primo periodo, dell'art 1 *(non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e alla formazione della base imponibile IRAP)* e da 13 a 17 del D.L. n. 42/2021 *(rispetto della normativa Aiuti di Stato – Comunicazione della Commissione Europea)*.

Sono stanziati 8 miliardi di euro per l'anno 2021 per gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Trattasi, quindi, di un contributo automatico, pari al 100% di quello già ricevuto, spettante ai contribuenti che hanno già fruito del CFP previsto dal D.L. n. 41/2021, con i minimi stabiliti pari a 1.000,00 euro per le ditte individuali e a 2.000,00 per gli altri soggetti. Come per il precedente, si ritiene che si debba soltanto attendere l'accredito del contributo ferma restando la possibilità di utilizzare il CFP in compensazione nel Mod. F24.

Con il **comma 5** è riconosciuto, poi, un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione titolari di partita IVA, **alternativo a quello di cui ai commi da 1 a 3 precedenti**. I soggetti che, a seguito della presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo di cui all'art. 1 del D.L. n. 41/21, abbiano beneficiato del contributo di cui ai commi da 1 a 3, potranno ottenere l'eventuale maggior valore del contributo determinato ai sensi del suddetto comma. In tal caso, il contributo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d'imposta dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dei commi da 1 a 3, verrà scomputato da quello riconosciuto ai sensi del suddetto comma. Se dall'istanza per il riconoscimento del contributo di cui al suddetto comma emerge un contributo inferiore rispetto a quello spettante ai sensi dei commi da 1 a 3, l'Agenzia delle Entrate non darà seguito all'istanza stessa.

Il contributo – **comma 7** -spetta esclusivamente ai soggetti con ricavi commerciali ex art. 85, comma 1, lett. a) e b) o compensi di cui all'art. 54, comma 1 del TUIR, non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto.

Il contributo – **comma 8** – spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Per i soggetti – **comma 9** – che hanno beneficiato del contributo di cui all'art. 1 del D.L. n. 41, l'ammontare del contributo di cui al comma 5 è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi dal periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:

- a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 7 non superiori a 100 mila euro;
- b) 50% per i soggetti con ricavi e compensi ex comma 7 superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro;
- c) 40% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro;
- d) 30% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- e) 20% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Trattasi, in sostanza, di una possibile integrazione del precedente CFP. Spetta agli stessi beneficiari che avranno, però, la possibilità di ricevere un accredito automatico incrementato, se dai conteggi derivanti utilizzando il riferimento del periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021 rispetto al periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020, risulta un surplus a loro favore. In tal caso si dovrà produrre un'apposita istanza entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento che verrà emanato dall'Agenzia delle Entrate.

Il **comma 10** prevede un altro tipo di CFP a favore dei soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del D.L. n. 41. In particolare, coloro che non superavano la soglia di perdite del 30% nel solo 2020, riceveranno un contributo più pesante tra il 30 e il 90% del calo medio mensile. Infatti, l'ammontare del contributo di cui al comma 5 è, in tale ipotesi, determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:

- a) 90% per soggetti con ricavi non superiori a 100 mila euro;
- b) 70% con ricavi superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro;
- c) 50% con ricavi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro;
- d) 40% con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- e) 30% con ricavi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per tutti i soggetti – **comma 11** - l'importo del contributo non può essere superiore a **150 mila euro**.

Il contributo – **comma 12** - non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF e IRES e IRAP. A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione.

Al fine di ottenere il contributo – **comma 13** – i soggetti interessati presentano istanza all'Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione dell'istanza. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni dei commi da 5 a 12 sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che individua, altresì, gli elementi da dichiarare nell'istanza al fine del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti generali dettati dalle regole EE sugli aiuti di Stato.

Per gli oneri derivanti sono stanziati 3,4 milioni di euro.

Il CFP di cui al **comma 10** è, quindi, riservato, ai soggetti che non hanno potuto beneficiare del contributo di cui al D.L. n. 41/2020, in quanto non presentavano un calo di almeno il 30% dell'ammontare medio del fatturato/corrispettivi tra il 2020 ed il 2019. In sostanza, per detti soggetti è possibile, slittando di tre mesi il periodo di riferimento – 1° aprile 2020-31 marzo 2021 rispetto al 1° aprile 2019-31 marzo 2020 –, fruire del CFP con percentuali diverse.

Il **comma 16**, inoltre, introduce un **nuovo tipo di contributo a fondo perduto parametrato ad un conguaglio** finale a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione, titolari di partita IVA, con ricavi commerciali o compensi **non superiori a 10 milioni euro** nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto.

Il contributo – **comma 19** - spetta a condizione che vi sia un peggioramento del **risultato economico d'esercizio** relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con Decreto del Ministro dell'Economia.

L'ammontare del contributo – **comma 20** – è determinato applicando alla **differenza del risultato economico d'esercizio** relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la percentuale che verrà definita dal Ministro dell'Economia.

Per tutti i soggetti l'importo del contributo non può essere superiore a **150 mila euro**.

Il contributo – **comma 22** - non concorre alla formazione della base imponibile ai fini IRES, IRPEF e IRAP. A scelta irrevocabile del contribuente il contributo è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di reddito d'imposta da utilizzare in compensazione presentando il modello F 24.

Per ottenere il contributo – **comma 23** – i soggetti presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di avvio della procedura della procedura telematica per la presentazione dell'istanza stessa.

L'istanza per il riconoscimento del contributo – comma 24 – può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.

Per le finalità dei commi da 16 a 25 è destinata una somma non inferiore a 4 miliardi di euro.

Il **comma 27** stabilisce che l'efficacia delle misure previste dal comma 16 al comma 26 è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

Infine, con il **comma 28** viene introdotto l'**obbligo di presentare un'apposita autodichiarazione con la quale attestano il rispetto dei vincoli generali dettati dalle regole UE sugli aiuti di Stato.**

Art. 2 – Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse –

E' istituito un "Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse" con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2021, per le attività che sono rimaste chiuse per almeno quattro mesi tra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del Decreto.

Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, sono determinati i soggetti beneficiari e l'ammontare dell'aiuto nonché le modalità di erogazione della misura. Anche questi contributi sono concessi nel rispetto delle Comunicazioni della Commissione UE – Aiuti di stato.

Art. 4 – Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo (si vedano le Circolari della LND del 2019/20, nn. 57 del 21 maggio 2020, 59 del 1° giugno, 60 dell'8 giugno e 8 – 2020/21 - del 3 luglio 2020)

Il **comma 2** stabilisce che ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello d'entrata in vigore del Decreto, **nonché agli enti non commerciali**, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d'imposta **di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 28 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34**, convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta in relazione ai canoni di locazione versati con riferimento a ciascuno dei mesi **da gennaio 2021 a maggio 2021.**

Il richiamato art. 28 del D.L. n. 34/2020, con i commi 1 e 2, ha concesso un credito d'imposta nella misura del 60% dei canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo effettivamente corrisposti nei mesi da marzo a giugno 2020.

Il successivo comma 4 dell'art. 28 del D.L. n. 34/2020, ha stabilito che il credito spetta anche agli enti non commerciali (come le ASD) in relazione al canone di locazione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività istituzionali.

Ai soggetti locatari **esercenti attività economica**, il credito d'imposta spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi dal periodo compreso tra il 1° aprile 2020 ed il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Per gli enti non commerciali con sola attività istituzionale il monitoraggio del calo del fatturato non è necessario.

Il credito d'imposta spetta anche ai soggetti in assenza dei requisiti di cui sopra ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal **1° gennaio 2019.**

Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione UE – Aiuti di Stato.

Art. 32 – Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

Comma 1 - Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, **agli enti non commerciali**, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti....., spetta un credito d'imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di **giugno, luglio e agosto 2021**, per la sanificazione degli

ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

Comma 2 - Sono ammissibili al credito le spese sostenute per:

- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui al comma 1;
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l'acquisto di termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti;
- l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta – comma 3 – è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione. Il reddito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.



Lega Nazionale Dilettanti
 Comitato Regionale Liguria
 Via Dino Col 4/4– 16149 Genova
 Telefono: 010995151 – Fax 010876687
 Pronto A.I.A. 3355776689
 pec: lnd.crliguria@pec.it
 e-mail: crlnd.liguria02@figc.it – crlnd.liguria01@figc.it
 e-mail Giudice Sportivo:
liguria.giudicesportivo@lnd.it – Campionati LND
liguria.giudicesportivosgs@lnd.it – Campionati SGS
 sito internet: liguria.lnd.it

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale N° 70 del 25/05/2021

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Calcio a Cinque

CAMPIONATO INTERREGIONALE SERIE "C/1" CALCIO A CINQUE MASCHILE STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

Si pubblicano, a seguire, le classifiche finali della prima fase della manifestazione in epigrafe:

GIRONE A

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
A.S.D. BERGAMO CALCIO A5 LATORRE	16	6	5	1	0	38	8	30	0
A.S.D. CITTA GIARDINO MARASSI	10	6	3	1	2	35	19	16	0
A.S.D. FUTSAL CLUB GENOVA	4	6	1	1	4	15	37	-22	0
A.S.D. GENOA CFG 1999	3	6	1	1	4	14	38	-24	1

GIRONE B

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
SSDARL FUTSAL PRATO	18	6	6	0	0	28	11	17	0
A.F. FIRENZE CALCIO A 5	12	6	4	0	2	15	14	1	0
S.S. SIGNA 1914 A.D.	3	6	1	0	5	15	22	-7	0
A.C.D. TIGULLIO CALCIO A 5	3	6	1	0	5	12	23	-11	0

Sulla base del regolamento della manifestazione di cui al Comunicato Ufficiale n. 56 del 29.03.2021, accedono alla seconda fase di play off le Società:

Girone "A"

Prima classificata: BERGAMO CALCIO A5 LATORRE
 Seconda classificata: CITTA' GIARDINO MARASSI

Girone "B"

FUTSAL PRATO
 FIRENZE CALCIO A 5

PLAY OFF

SEMIFINALI – Accoppiamenti:

- Bergamo Calcio a 5 La Torre – Firenze Calcio a 5 gara S1
- Futsal Prato – Città Giardino Marassi gara S2

Turno con gare di andata e ritorno, il ritorno verrà disputato in casa della squadra meglio classificata al termine della prima fase.

Andata: sabato 29 maggio ore 16.00**Gara S1**

Firenze Calcio a 5 Bergamo Calcio a 5 La Torre “Campo a 5”, Via del Filarete 5
50143 Firenze

Gara S2

Città Giardino Marassi Futsal Prato “Fratelli Cervi”, Via F.lli Cervi 100
16142 Genova

Ritorno: sabato 05 giugno ore 16.00**Gara S1**

Bergamo Calcio a 5 La Torre Firenze Calcio a 5 “Palazzetto dello Sport”, Via Azzurri 2006
snc – 24040 Comun Nuovo (BG)

Gara S2

Futsal Prato Città Giardino Marassi “Palestra Gramsci-Keynes”, Via di Reggiana
106 – 59100 Prato

Ogni gara sarà regolata con 2 tempi da 30', non è previsto l'obbligo di campi al chiuso. Per quanto attiene alle giornate di gara, valgono le disposizioni relative alla prima fase. Sarà dichiarata vincente la squadra che nel corso delle due gare avrà totalizzato il maggior numero di punti o, a parità di punti conseguiti, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti. Qualora risultasse parità nelle reti realizzate nei due confronti, al termine dei tempi regolamentari della gara di ritorno verranno disputati 2 tempi supplementari di 5 minuti ciascuno; in caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine della prima fase. Si evidenzia che le segnature in trasferta non valgono doppio.

Finale – sabato 12 giugno:

- Vincente Semifinale S1 – Vincente Semifinale S2

Gara unica in campo neutro.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno; in caso di ulteriore parità anche dopo i tempi supplementari, l'Arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo la normativa vigente.

La squadra vincente la gara di finale acquisirà il diritto di partecipare al Campionato Nazionale di Serie “B” Calcio a Cinque Stagione Sportiva 2021/2022.

**CIRCOLARE “DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID 19”
CAMPIONATO INTERREGIONALE SERIE “C/1” CALCIO A CINQUE MASCHILE**

Si riporta quanto pubblicato sul C.U. n. 59 del 08/04/2021:

In riferimento alla circolare “Disposizioni Emergenza Covid-19” già trasmessa alle Società aderenti alla ripresa dei Campionati di “preminente interesse nazionale”, preso atto della comunicazione pervenuta in data odierna dalla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti, con la quale viene riconosciuta l'oggettiva necessità, nell'ambito dell'autonomia organizzativa che caratterizza l'operato dei Comitati, di una elastica applicazione alle peculiari realtà dei singoli Comitati, in riferimento a quanto indicato al punto 4) ed ai collegati punti 5) e 6) della Circolare stessa, si trascrive la nuova stesura dei predetti punti che annulla e sostituisce quella precedentemente trasmessa:

4.	La gara sarà regolarmente disputata con tutti i calciatori risultati negativi al test effettuato, salvo che il numero di quelli risultati positivi al test, sia superiore a 4 (quattro) .
5.	Nell'ipotesi in cui, invece, su n. 04 calciatori risultati positivi ci siano più di n. 1 portiere, la Società potrà comunicare tale circostanza al Comitato Regionale, sempre a mezzo agli indirizzi crlnd.liguria01@figc.it e crlnd.liguria02@figc.it nonché al recapito telefonico

	3917566059 (Responsabile Regionale Calcio a Cinque – Salvatore Toscano) entro e non oltre le 24 ore precedenti la gara, per il rinvio della stessa.
6.	Qualora a seguito del ripetersi di positività, dopo due sessioni di test consecutive ed il relativo periodo di quarantena previsto per i calciatori interessati, il numero degli stessi contenuto nell'elenco depositato superi il numero di 6 (sei) , la Società potrà procedere alla richiesta di rinvio della gara immediatamente successiva. Non saranno considerati nel computo del numero di calciatori superiori a n. 04 , ai fini della richiesta di rinvio, i casi positivi che riguardano quelli inseriti nell'elenco comunicato al Comitato Regionale Liguria da meno di 10 giorni.

RISULTATI GARE

CALCIO A CINQUE SERIE C1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/05/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - A			GIRONE B - 6 Giornata - A		
CITTA GIARDINO MARASSI	- GENOA CFG 1999	9 - 2	(1) FUTSAL PRATO	- SIGNA 1914 A.D.	5 - 4
FUTSAL CLUB GENOVA	- BERGAMO CALCIO A5 LATORRE	2 - 7	TIGULLIO CALCIO A 5	- FIRENZE CALCIO A 5	1 - 2

(1) - disputata il 21/05/2021

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Dott. Gianfranco Ricci, nella seduta del 25/05/2021, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1

GARE DEL 21/ 5/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

DE MAIO LORENZO (SIGNA 1914 A.D.)

GARE DEL 22/ 5/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ABEDINI FLORJAN (TIGULLIO CALCIO A 5)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BISCONTI ANDREA (FUTSAL CLUB GENOVA)

AMMONIZIONE (III INFR)

BRATI FERIK (TIGULLIO CALCIO A 5)

RONCAGLIOLO FABRIZIO (TIGULLIO CALCIO A 5)

AMMONIZIONE (II INFR)

CANO PICHUHUA ABEL (TIGULLIO CALCIO A 5)

Pubblicato in Genova ed affisso all'albo del C.R. LIGURIA il 25/05/2021

Il Segretario
Stefano Rovatti

Il Presidente
Dott. Giulio Ivaldi